

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 167° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 agosto 2026

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 118. Ordinanza del Tribunale di Como del 10 giugno 2026
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Preclusione in relazione al reato di cui all'art. 192, comma 7-bis, cod. strada (fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, in violazione dell'obbligo di fermarsi all'invito dei funzionari ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ovvero ai posti di blocco).
 – Codice penale, art. 168-bis, primo comma. Pag. 1
- N. 119. Ordinanza del Tribunale di Trento del 14 maggio 2026
Processo penale – Prove – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Esecuzione delle operazioni – Archivio delle intercettazioni – Facoltà del difensore dell'imputato dell'accesso all'archivio digitale delle intercettazioni e dell'ascolto diretto delle intercettazioni realizzate a suo carico – Omessa previsione dell'accesso diretto dell'imputato all'ascolto delle intercettazioni, specialmente nel caso di imputato alloggio e laddove non venga disposto l'accertamento peritale sulle stesse.
 – Codice di procedura penale, art. 268, comma 6; decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), art. 89-bis. Pag. 8
- N. 120. Ordinanza della Corte di cassazione del 19 giugno 2026
Reati e pene – Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità – Previsione che si continua a procedere d'ufficio per il delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), connesso con il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. (violenza privata), nel caso in cui quest'ultimo sia procedibile a querela della persona offesa, commesso prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
 – Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), art. 85, comma 2-ter. Pag. 15
- N. 121. Ordinanza del Tribunale di Siracusa dell'8 giugno 2026
Sanzioni amministrative – Limitazioni all'uso del contante – Divieto di trasferimento di denaro contante, tra soggetti diversi, al di sopra delle soglie stabilite dalla legge – Previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia rilevante ai fini del divieto è di euro 5.000,00 – Innalzamento della soglia – Applicazione retroattiva in mitius alle violazioni commesse anteriormente – Omessa previsione.
 – Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), art. 49, comma 3-bis, come modificato dall'art. 1, comma 384, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025). Pag. 19





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 118

Ordinanza del 10 giugno 2026 del Tribunale di Como nel procedimento penale a carico di M.Y. R.G.

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Preclusione in relazione al reato di cui all'art. 192, comma 7-bis, cod. strada (fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, in violazione dell'obbligo di fermarsi all'invito dei funzionari ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ovvero ai posti di blocco).

– Codice penale, art. 168-bis, primo comma.

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

SEZIONE PENALE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Dario Albanese, all'udienza del 10 giugno 2026, ha dato lettura della seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, nel procedimento penale nei confronti di R. G. M. Y., nata a ... il ..., residente in ..., via ... n. ..., difesa d'ufficio dall'avv. Alessandro Toselli del foro di Como, presso cui è elettivamente domiciliata, con l'intervento del pubblico ministero dott.ssa Renzulli - giusta delega.

1. Svolgimento del procedimento. In data ..., alle ore ..., R. G. M. Y. è stata arrestata in flagranza dei reati di cui agli articoli 192, comma 7-bis, d.d. decreto legislativo n. 285/1992 e 337, secondo comma, codice penale Il primo reato le è stato contestato perché, alle precedenti ore ..., invitata a fermarsi da agenti della Polizia Locale in uniforme, non ha arrestato la marcia e si è data alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità (modalità rappresentate dalla velocità, dal tipo di manovre effettuate e dal superamento di semafori con luce rossa). Il secondo reato le è stato invece contestato perché, una volta arrestata la marcia e raggiunta dagli agenti della Polizia Locale, ha usato violenza contro gli stessi mentre eseguivano un atto del loro ufficio (controllo e successivo ammanettamento). Contestualmente, R. G. M. Y. è stata iscritta nel registro delle persone sottoposte ad indagini per il reato di cui all'art. 186-bis, terzo comma, in relazione all'art. 186, secondo comma, lettera b) e art. 186, comma 2-sexies, decreto legislativo n. 285/1992, perché, da neopatentata e in orario notturno, avrebbe guidato in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 1,36 grammi per litro.

Lo stesso ..., poche ore dopo i fatti, R. G. M. Y., ai sensi dell'art. 558 c.p.p., è stata condotta davanti a questo tribunale per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo.

Udita la relazione orale esposta da uno degli operanti che ha proceduto all'arresto, questo giudice ha sentito l'arrestata ai sensi dell'art. 558, terzo comma, codice di procedura penale per il giudizio di convalida. Nel corso dell'interrogatorio, l'imputata ha ammesso gli addebiti a lei contestati e ha affermato di non essersi fermata all'«alt» della polizia «per paura delle conseguenze collegate all'assunzione delle bevande alcoliche». Al termine dell'interrogatorio, l'imputata ha chiesto di poter porgere le proprie scuse all'agente, presente in aula, che ha peraltro riferito che l'imputata si era già scusata prima dell'inizio del processo.

Dopo aver convalidato l'arresto facoltativo, il giudice ha disposto l'immediata liberazione dell'imputata, la quale, ai sensi dell'art. 558, quinto comma, c.p.p., tramite il proprio difensore ha chiesto di essere giudicata nel medesimo procedimento anche per il reato di cui all'art. 186-bis decreto legislativo n. 285/1992, connesso a quelli per i quali è stato eseguito l'arresto. Ai sensi dell'art. 558, settimo comma, codice di procedura penale è stato inoltre concesso il termine per la preparazione della difesa richiesto dal difensore, il quale ha preannunciato la volontà di chiedere l'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova.



All'udienza del 10 giugno 2026, il difensore dell'imputata, munito di procura speciale, riportandosi all'istanza già pervenuta in cancelleria in data 21 maggio 2026, ha effettivamente chiesto l'ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova *ex art. 168-bis c.p.*, e ha contestualmente prospettato una questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 168-*bis* codice penale per contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude il reato di cui all'art. 192, comma 7-*bis* del ««codice della strada» dall'ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il pubblico ministero si è associato alla proposizione della questione di legittimità costituzionale e il giudice, dopo essersi ritirato in Camera di consiglio, ha ritenuto di dover sospendere il giudizio in corso e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, in quanto il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, la quale non appare manifestamente infondata.

2. La questione di legittimità costituzionale e l'intervento richiesto alla Corte costituzionale.

L'art. 8 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2026, n. 54, recante «[d]isposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale» (di seguito «decreto sicurezza»), ha introdotto una nuova fattispecie incriminatrice nel testo dell'art. 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «codice della strada»).

In particolare, il nuovo comma 7-*bis* dell'art. 192 del «codice della strada» prevede che «chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4» – vale a dire in violazione dell'obbligo di fermarsi all'invito dei funzionari cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ovvero ai posti di blocco – «si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» (di seguito, per brevità, si userà la *sineddoche* «fuga dal posto di blocco»).

Dal canto suo, l'art. 168-*bis* codice penale consente all'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova soltanto «nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale».

Dai limiti fissati dalla disposizione appena richiamata discende che, nei procedimenti per il nuovo reato introdotto nel «codice della strada» dal «decreto sicurezza» del febbraio 2026, l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il suddetto delitto, infatti, da un lato è punito con una pena detentiva superiore nel massimo edittale a quattro anni (nella specie: cinque anni) e, dall'altro lato, non è menzionato dall'art. 550, secondo comma, codice di procedura penale tra i reati per cui l'azione penale è esercitata con citazione diretta a giudizio.

Ad avviso della difesa dell'imputata, l'esclusione del nuovo reato di cui all'art. 192, comma 7-*bis*, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova determina una violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. *Vulnus*, questo, che potrebbe essere superato attraverso una pronuncia additiva della Corte costituzionale, che inserisca un riferimento al reato recentemente introdotto dal «decreto sicurezza» nell'art. 168-*bis*, primo comma, c.p., che prevede, in via generale, i limiti di applicabilità dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

3. La rilevanza della questione. La suddetta questione di legittimità è rilevante nel presente procedimento (nel senso indicato, ad esempio, da Corte costituzionale, sentenza n. 174 del 28 novembre 2025) in quanto l'imputata ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova e, se venisse rimosso l'ostacolo normativo contenuto nell'art. 168-*bis* c.p., tale istanza potrebbe essere accolta, sussistendo tutti gli altri presupposti previsti dalla legge.

Prendendo le mosse dal requisito «negativo» di cui all'art. 464-*quater*, primo comma, c.p.p., non sussistono gli estremi per pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 codice di procedura penale. La prospettazione accusatoria appare allo stato degli atti fondata alla luce di quanto riportato nel verbale di arresto, della relazione orale svolta dall'operante in sede di convalida dell'arresto, del riscontro oggettivo fornito dal verbale di controllo del tasso alcolemico, nonché delle stesse dichiarazioni confessionarie dell'imputata, che ha ammesso tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti. Inoltre, allo stato degli atti l'offesa non sembrerebbe particolarmente tenue e dunque non punibile *ex art. 131-bis c.p.*, quantomeno perché la fuga si sarebbe protratta per circa tre chilometri e si sarebbe accompagnata ad altre due violazioni della legge penale (resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza).

Quanto agli altri requisiti, va anzitutto osservato che la richiesta dell'imputata – avanzata dal difensore munito di procura speciale (art. 464-*bis*, terzo comma, c.p.p.) – è tempestiva, essendo stata formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 464-*bis*, secondo comma, c.p.p.), ed è accompagnata dalla richiesta di elaborazione di un programma di trattamento trasmessa all'Ufficio esecuzione penale esterna di Como in data 21 maggio 2026 (art. 464-*bis*, quarto comma, c.p.p.), nonché da una dichiarazione di disponibilità da parte della Croce Rossa Italiana –



ad accogliere l'imputata per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. L'adeguatezza del programma di trattamento potrà essere valutata solo dopo che lo stesso sarà trasmesso dall'Ufficio esecuzione penale esterna a questo giudice ai sensi dell'art. 141-ter, terzo comma, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (conformemente, oltre che alla legge, anche al protocollo del Tribunale di Como del 24 luglio 2024).

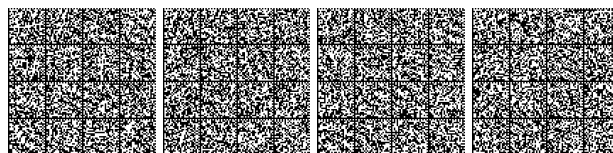
Inoltre, l'imputata non ha mai usufruito in passato dalla sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis, quarto comma, c.p.) e non versa nelle condizioni di cui agli articoli 102-108 codice penale (art. 168-bis, ultimo comma, c.p.).

Ancora, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., con particolare valorizzazione di tutti gli indici relativi alla capacità a delinquere, questo giudice ritiene che R. G. M. Y. si asterrà dal commettere ulteriori reati. L'imputata è infatti una donna di giovanissima età – venti anni – priva di precedenti penali e che si confronta con il «sistema penale» per la prima volta. La stessa ha inoltre tenuto un buon comportamento processuale, assumendosi la responsabilità del proprio comportamento, ammettendo gli addebiti e formulando le proprie scuse all'operante presente in udienza. La stessa operante, nel corso dell'udienza di convalida, ha peraltro voluto attestare al giudice il contegno collaborativo serbato dall'imputata dopo l'iniziale condotta di resistenza. Già in sede di convalida dell'arresto l'imputata ha inoltre immediatamente manifestato la propria disponibilità a svolgere dei lavori di pubblica utilità per rimediare alla propria condotta. La non pericolosità dell'imputata e l'opportunità di concederle un'occasione di rieducazione mediante la messa alla prova sono state peraltro ravvisate dallo stesso pubblico ministero, che non ha chiesto l'applicazione di alcuna misura cautelare e ha espresso parere favorevole all'ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

Infine, in caso di accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova diverrebbe accoglibile anche in relazione agli ulteriori reati connessi contestati all'imputata, che rientrano nel perimetro tracciato dall'art. 168-bis c.p., in quanto, da un lato, il delitto di cui all'art. 337 codice penale è ricompreso tra quelli elencati all'art. 550, secondo comma, codice di procedura penale e, dall'altro lato, la contravvenzione di cui all'art. 186, secondo comma, del «codice della strada» è punita con una pena detentiva inferiore nel massimo edittale a quattro anni (sul punto si veda la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la sospensione del procedimento con messa alla prova «non può essere disposta, previa separazione dei processi, soltanto per alcuni dei reati contestati per i quali sia possibile l'accesso al beneficio, in quanto la messa alla prova tende alla eliminazione completa delle tendenze antisociali del reo e sarebbe incompatibile con le finalità dell'istituto una rieducazione «parziale»», Cassazione sez. II, 12 marzo 2015, n. 14112).

4. L'impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata. La chiarezza del dettato normativo e l'univocità dei limiti fissati dall'art. 168-bis codice penale non consentono a questo giudice di superare la questione di costituzionalità rilevata attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo. Vero è che, nella materia processuale, l'applicazione analogica delle norme non è di per sé impedita (specie se produce effetti favorevoli all'imputato). Tuttavia, le disposizioni che regolano l'accesso a un procedimento speciale (quale è la sospensione del procedimento con messa alla prova, v. Corte costituzionale, sentenza n. 240 del 7 ottobre 2015) sono di per sé eccezionali, in quanto derogano alla «regola» del giudizio ordinario, e, come tali, non possono essere applicate oltre i casi in esse considerate (art. 14 preleggi).

Né si può affermare che la fattispecie introdotta dal «decreto sicurezza» sia da ritenersi ricompresa in uno dei reati già richiamati dall'art. 550, secondo comma, codice di procedura penale. A tale conclusione si potrebbe pervenire soltanto affermando che la stessa rappresenti una fattispecie «circostanziata» di altra fattispecie incriminatrice, già esistente, per la quale è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova. E tuttavia, nessuno dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza autorizza a interpretare il comma 7-bis dell'art. 192 del «codice della strada» quale fattispecie circostanziata. Il legislatore ha infatti introdotto una disposizione *ad hoc*, peraltro all'interno di una legge speciale, descrivendo puntualmente la condotta tipica, senza alcun rimando ad altre fattispecie incriminatrici. Il reato maggiormente affine a quello di nuova introduzione è – come si dirà – la resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), che si presenta come fattispecie «generale». Tuttavia, tale delitto, contenuto nel codice penale, è punito con la medesima cornice edittale prevista per il nuovo reato del codice della strada (da sei mesi a cinque anni di pena detentiva), sicché si sarebbe al cospetto di una circostanza né aggravante né attenuante, bensì «neutra». Si comprende, allora, perché i primi commentatori (tra cui anche l'Ufficio del massimario della Corte Suprema di Cassazione) abbiano immediatamente ritenuto di trovarsi di fronte a una nuova, autonoma, fattispecie incriminatrice. Alla luce di tali considerazioni, ritiene questo giudice che il tentativo di interpretazione conforme non possa che cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 22 febbraio 2024).



5. La non manifesta infondatezza della questione in relazione all'art. 3 della Costituzione. La prima censura di incostituzionalità che questo giudice ritiene di muovere all'esclusione del nuovo reato introdotto nel «codice della strada» dalla sospensione del procedimento con messa alla prova assume come parametro l'art. 3 della Costituzione e come *tertium comparationis* il già menzionato delitto di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p.

L'omogeneità tra le due fattispecie incriminatrici (in termini di materia, struttura, *ratio* e bene giuridico tutelato), necessaria per instaurare una comparazione (Corte costituzionale, sentenza n. 120 del 24 maggio 2023), è di per sé testimoniata dal fatto che, prima della novella legislativa, la «fuga dal posto di blocco» era pacificamente ricondotta dal diritto vivente nel perimetro della resistenza a un pubblico ufficiale.

Da tempo, la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente – e senza posizioni di segno contrario – che «[i]ntegra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità» (Cass. sez. II, 17 ottobre 2019, n. 44860, CED 277765; nello stesso senso Cassazione sez. VI, 19 febbraio 2026, n. 11356; Cassazione sez. VI, 26 novembre 2025, n. 530; Cassazione sez. VI, 12 maggio 2022, n. 24247; Cassazione sez. I, 4 luglio 2019, n. 41408; Cassazione sez. VI, 6 novembre 2013, n. 4391; Cassazione sez. F., 10 settembre 2013, n. 40; Cassazione sez. II, 20 novembre 2009, n. 46618; Cassazione sez. II, 18 settembre 2009, n. 41419). Ciò in quanto la fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità dei pubblici ufficiali – non risolvendosi in un mero *commodus discessus* (Cass. sez. VI, 19 febbraio 2026, n. 11356) – è considerata una forma di violenza o di minaccia implicita, posta in essere proprio come opposizione a un pubblico ufficiale nel compimento di un atto di ufficio.

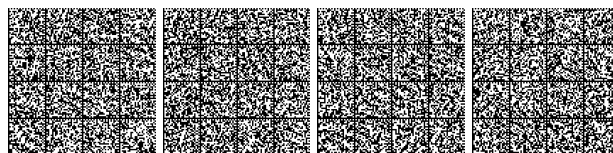
Alla luce del diritto vivente appena ricordato, deve dunque ritenersi che i rapporti tra il nuovo reato e il delitto di cui all'art. 337 codice penale possano ricostruirsi in termini di specialità (art. 15 c.p.), in quanto l'art. 192, comma 7-*bis*, «codice della strada» descrive una condotta di resistenza a pubblico ufficiale attuata con particolari modalità, che, in assenza di tale disposizione, ricadrebbe (come, in effetti, è fino ad oggi ricaduta) nel perimetro dell'art. 337 codice penale. Di qui l'idoneità dell'art. 337 codice penale a «fungere da termine di riferimento onde verificare la [...] lesione del principio di uguaglianza» (Corte costituzionale, sentenza n. 207 del 17 luglio 2017).

Tanto osservato, può forse essere utile interrogarsi sulle ragioni che hanno mosso il legislatore a introdurre un'apposita fattispecie speciale per la «fuga dal posto di blocco». Indagine, questa, che non può che essere condotta attraverso la considerazione di dati normativi.

Al riguardo, si potrebbe in primo luogo ritenere che il legislatore abbia voluto assicurare maggiore chiarezza al dettato normativo. Il diritto vivente sopra richiamato si fonda infatti su un'accezione estensiva dei concetti giuridici di «violenza» e «minaccia». Così, se da un lato – come i primi commentatori del «decreto sicurezza» hanno immediatamente osservato – il nuovo reato introdotto nel «codice della strada» non ha ampliato l'area della penalità, collocandosi in uno spazio applicativo precedentemente occupato dal delitto di cui all'art. 337 c.p., d'altro canto esso potrebbe essere visto come una risposta all'esigenza di un maggiore allineamento al principio di precisione, corollario del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Costituzione).

Fatta questa considerazione, lo scrivente ritiene che le principali *rationes* dell'intervento legislativo siano da rinvenirsi nelle altre novità contestualmente introdotte dal «decreto sicurezza» con l'art. 192, comma 7-*bis*, secondo periodo del «codice della strada» e con l'art. 382-*bis*, comma 1-*ter*, codice di procedura penale. La prima disposizione prevede che, all'autore del reato, «si applicano la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato». La seconda, invece, estende al nuovo delitto la possibilità di arresto in «flagranza differita», «quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale». Si tratta di previsioni legislative giustificate dalle specificità della condotta di «fuga dal posto di blocco», e che non si sarebbero attagliate, in via generale, al delitto di cui all'art. 337 c.p.

Può invece con sicurezza escludersi che il legislatore abbia voluto sanzionare in maniera maggiormente afflittiva le condotte ricomprese dal nuovo reato. Questo, infatti, prevede una cornice edittale esattamente identica (reclusione da sei mesi a cinque anni) a quella dell'art. 337 codice penale. Anzi, la novella legislativa ha determinato una attenuazione del trattamento punitivo. Si deve infatti notare che, a partire dal 12 aprile 2025 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, anch'esso detto «decreto sicurezza»), agli autori di resistenza a pubblico ufficiale mediante «fuga dal posto di blocco» doveva applicarsi anche la circostanza aggravante di cui all'art. 337, secondo comma, c.p., che prevede un aumento della pena fino alla metà «[s]e la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio». La particolare qualifica di «ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza» è invece un elemento costitutivo – e non aggravante – del nuovo delitto introdotto nel «codice della strada», dal momento che



solo tali pubblici ufficiali possono formare posti di blocco e, in generale, espletare servizi di polizia stradale (art. 12 del «codice della strada»). Alla luce della modifica introdotta dal «decreto sicurezza» del 2025, allora, la fattispecie di «fuga dal posto di blocco» si pone in rapporto di specialità non solo con la resistenza a pubblico ufficiale in generale, ma anche con la fattispecie aggravata di cui all'art. 337, secondo comma, c.p., rispetto alla quale prevede un trattamento di favore. La nuova fattispecie, in altre parole, ricomprende il disvalore rappresentato dall'aggravante di cui all'art. 337, secondo comma, codice penale – dal momento che la condotta è sempre, strutturalmente, posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza – ma si caratterizza per una modalità della condotta – la fuga pericolosa – che rappresenta una forma più sfumata e meno pregnante di violenza o minaccia. Una tale ricostruzione in termini di disvalore è puntualmente confermata dal confronto fra le cornici edittali previste dalle due fattispecie a confronto: reclusione fino a sette anni e sei mesi, nelle ipotesi di cui all'art. 337, secondo comma, c.p.; reclusione fino a 5 anni nell'ipotesi di cui all'art. 192, comma 7-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il fatto che il legislatore abbia ritenuto che la «fuga dal posto di blocco» non sia più grave della generale resistenza a pubblico ufficiale, ma anzi meriti un apposito trattamento di favore rispetto alle altre resistenze a ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, rende irragionevole l'esclusione della stessa dal perimetro della sospensione del procedimento con messa alla prova.

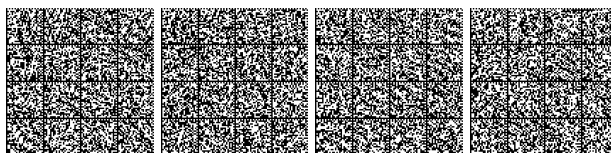
Nel concreto, se l'odierna imputata avesse posto in essere la condotta contestata prima del 25 febbraio 2026, sarebbe potuta incorrere nella pena della reclusione fino a sette anni e sei mesi (anziché fino a cinque anni), ma al contempo avrebbe potuto accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Oggi, invece, la stessa rischia di incorrere in una pena più mite rispetto al passato, ma non le è consentito accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova, mentre tale opportunità è data a chi aggredisca fisicamente o verbalmente il pubblico ufficiale.

Alla luce di quanto esposto, non si può escludere che l'attuale quadro normativo rappresenti l'involontario frutto di un mancato coordinamento sistematico, plausibilmente dovuto alla rapidità di elaborazione del testo legislativo tipica della decretazione d'urgenza. Più precisamente, l'esclusione dalla sospensione del procedimento con messa alla prova deriva dal mancato inserimento del nuovo delitto tra quelli per cui è prevista la citazione diretta a giudizio, che si pone in controtendenza rispetto al progressivo ampliamento dei reati ricompresi nell'art. 550, secondo comma, codice di procedura penale. Ad ogni modo, la scelta del legislatore si presenta foriera di disparità di trattamento al metro degli insegnamenti ricavabili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 90 dell'11 giugno 2025. Invero, quando tra due fattispecie incriminatrici vi è una «similitudine di disvalore» (nel caso di specie evidenziata con forza dal rapporto di specialità), è irragionevole precludere l'accesso alla messa alla prova per la fattispecie meno grave (nel caso di specie, la «fuga dal posto di blocco») e ammetterla, invece, per la fattispecie di analoga o addirittura maggiore gravità (nel caso di specie, la resistenza a pubblico ufficiale aggravata ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.). Ciò in quanto il «sovertimento della scala di disvalore segnata dalle comminatorie edittali [...] è privo di giustificazione alla luce della finalità dell'istituto della messa alla prova» (Corte costituzionale, sentenza dell'11 giugno 2025, n. 90).

5.1. Il carattere non dirimente della natura plurioffensiva del nuovo reato. Come appena detto, l'ordinamento oggi considera le condotte di cui all'art. 192, comma 7-bis, «codice della strada» come meno gravi rispetto a quelle sussumibili nel delitto aggravato di cui al secondo comma dell'art. 337 c.p., e comunque non più gravi di una resistenza a pubblico ufficiale non aggravata. Ad ogni modo, per mera completezza è comunque opportuno confrontarsi con la possibile obiezione secondo cui l'estromissione del nuovo reato dalla sospensione del procedimento con messa alla prova potrebbe risultare ragionevole alla luce delle sue caratteristiche.

In quest'ottica, non resterebbe che sostenere e valorizzare la natura plurioffensiva della «fuga dal posto di blocco», che non solo lederebbe la pubblica amministrazione, ma offenderebbe altresì la sicurezza stradale, essendo necessario l'accertamento dell'esposizione a pericolo dell'«altrui incolumità».

Sul punto, si noti innanzitutto che la scelta legislativa di riferirsi all'«altrui incolumità» e non, invece, alla «pubblica» incolumità consente di dubitare della stessa natura plurioffensiva del reato, per la cui integrazione non sarebbe necessario il pericolo per la vita o l'incolumità fisica di una pluralità indeterminata di persone; potrebbe, infatti, considerarsi sufficiente il pericolo rappresentato dalle modalità della fuga per lo stesso pubblico ufficiale che proceda ad effettuare il posto di blocco. Insomma, potrebbe ritenersi che il pericolo per l'altrui (e non la pubblica) incolumità sia nulla più che l'elemento che fa assurgere la mera fuga da comportamento «neutrale» a comportamento *latu sensu* minaccioso o violento nei confronti del pubblico ufficiale, in esatta continuità con l'elaborazione giurisprudenziale richiamata sopra. Lettura, questa, che parrebbe confermata dal fatto che – come evidenziato sopra – il reato di nuovo conio presenta una cornice edittale uguale a quella della resistenza a pubblico ufficiale non aggravata (e più mite rispetto a quella delle altre resistenze a ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza), che smentisce la presenza di un maggiore disvalore legato all'offesa di altri beni giuridici.



Ma anche a voler ritenere che la norma richieda una più estesa proiezione del pericolo, comunque lo *status quo* risulterebbe irragionevole, e quindi costituzionalmente illegittimo. Anche in questo caso, infatti, si avrebbe una violazione del principio di uguaglianza, con riferimento ad altre fattispecie incriminatrici, in quanto in nessun angolo dell'ordinamento si rinviene un'incompatibilità tra offesa alla sicurezza stradale e sospensione del procedimento con messa alla prova.

Preliminarmente, e in termini generali, va osservato che sussistono diverse fattispecie incriminatrici «plurioffensive» per le quali è ammissibile la messa alla prova. Si pensi, esemplificativamente, al delitto di «furto in abitazione» (Cass. sez. V, 12 maggio 2017, n. 43958), che lede il patrimonio, l'inviolabilità del domicilio e l'incolumità delle persone offese, e che per questo è considerato di particolare allarme sociale, tanto da prevedere una pena detentiva fino a sette anni di reclusione. Inoltre, la sospensione del procedimento con messa alla prova non conosce limitazioni nei casi in cui l'imputato debba rispondere di una pluralità di reati nell'ambito del medesimo procedimento (peraltro non necessariamente avvinti dal vincolo della continuazione). Significativamente, l'odierna imputata è chiamata a rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e guida in stato di ebbrezza (lesivi di beni giuridici distinti) e in relazione ad essi avrebbe potuto accedere alla «messa alla prova», se non le fosse stato contestato altresì il reato di nuova introduzione.

Tanto premesso, concentrandosi sullo specifico bene giuridico che potrebbe ritenersi messo in pericolo dalla «fuga dal posto di blocco», vale a dire la sicurezza stradale, si può pensare anzitutto al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 del «codice della strada»), compatibile con la sospensione del procedimento con messa alla prova anche nelle sue forme più gravi (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, comma 2, lettera c), e addirittura quando l'offesa non si sia arrestata al pericolo per la sicurezza stradale, ma si sia concretizzata in un incidente (comma 2-bis). Pur nella sua diversità strutturale, tale reato è assimilabile, sul piano dell'offesa, alla «fuga dal posto di blocco», in quanto determina un pericolo analogo per la sicurezza stradale, se non più spiccato, dal momento che l'autore potrebbe avere ancora maggiori difficoltà a controllare le proprie manovre di guida a causa dell'alterazione delle proprie facoltà psichiche.

Considerazioni analoghe possono essere proposte anche per la guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 del «codice della strada»).

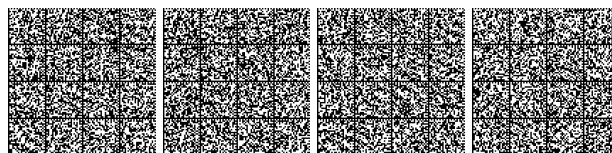
Evidente risulta poi la disparità di trattamento rispetto al reato di partecipazione a «competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore» (art. 9-bis del «codice della strada»), che pure ammette la sospensione del procedimento con messa alla prova (persino nel caso in cui dalla gara sia derivata la morte di una o più persone, interpretando il secondo comma dell'art. 9-bis del «codice della strada» come espressivo di una circostanza aggravante.⁽¹⁾ In questo caso, la sicurezza stradale è messa in pericolo da una condotta competitiva cosciente e non alterata sul piano delle capacità intellettive, affatto assimilabile alla fuga; ed è peraltro ordinariamente indice di una maggiore capacità a delinquere, in quanto frutto di una preordinazione (dovendo la gara essere organizzata), diversamente dalla «fuga dal posto di blocco», in cui il dolo di regola matura in pochi attimi.

Nello stesso senso, può infine essere richiamato il reato di «lesioni personali stradali» (art. 590-bis c.p.), rispetto al quale la sospensione del procedimento con messa alla prova è ammessa anche laddove l'offesa alla sicurezza stradale si sia concretizzata in lesioni gravissime, a prescindere dal fatto che l'evento sia dipeso dall'ebbrezza alcolica (secondo comma) ovvero da una macroscopica violazione di altre regole del codice della strada (quinto comma). Ebbene, l'esistenza di un danno rappresenta all'evidenza una forma più grave di lesione del bene giuridico rispetto all'esposizione a pericolo cui dà luogo la mera «fuga dal posto di blocco».

Concludendo sulla ritenuta violazione dell'art. 3 della Costituzione: la scelta del legislatore di considerare la «fuga dal posto di blocco» meno grave rispetto alle altre resistenze a ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, ma al contempo di escludere essa sola dal perimetro della sospensione del procedimento con messa alla prova si presenta contraddittoria e foriera di una irragionevole disparità di trattamento; e non è giustificata neppure dal «pericolo per l'altrui incolumità» richiesto per l'integrazione della nuova fattispecie, dal momento che il suddetto procedimento speciale è ammesso per reati che ledono la sicurezza stradale anche in misura decisamente maggiore.

6. La non manifesta infondatezza della questione in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. L'esclusione del nuovo delitto introdotto nel «codice della strada» dall'ambito applicativo della sospensione del procedimento

(1) Questa sembra, a chi scrive, l'interpretazione più corretta, in quanto maggiormente in linea con i criteri ermeneutici normalmente impiegati dalla giurisprudenza per distinguere gli elementi circostanziali dagli elementi costitutivi del reato. Del resto, il legislatore ha previsto un inasprimento sanzionatorio all'interno della medesima disposizione, che reca una rubrica unitaria, e non ha riproposto una descrizione della condotta sanzionata, ma ha rinviato a quella contenuta nel primo comma. Tuttavia, va segnalato che, nell'ambito della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 9-ter del «codice della strada» (strutturalmente simile a quella di cui all'art. 9-bis), la verifica della morte darebbe luogo a un reato autonomo – e non circostanziato – secondo Cassazione pen. Sez. IV, 14 gennaio 2016, n. 16610. Accedendo a questa interpretazione – proposta da una sentenza che però non riguardava la sospensione del procedimento con messa alla prova – tale procedimento speciale non risulterebbe ammissibile in caso di morte di una o più persone, in quanto la cornice edittale esorbiterebbe i limiti fissati dall'art. 168-bis c.p.



con messa alla prova determina altresì una violazione del finalismo rieducativo della pena di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Tale parametro può essere richiamato in quanto la sospensione del procedimento con messa alla prova, per le sue caratteristiche, deve essere considerata «parte integrante del sistema sanzionatorio penale», e pertanto non può essere sottratta al finalismo rieducativo imposto dalla Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 231 del 7 novembre 2018).

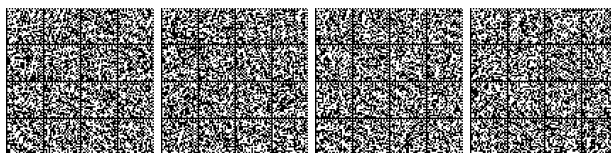
Al riguardo, va tenuto presente che il suddetto procedimento speciale delinea – assieme ad altri istituti – un paradigma alternativo rispetto a quello strettamente punitivo, finalizzato a una «ricucitura» dell'offesa attraverso un percorso che comporta attività socialmente utili e che si svolge al di fuori del sistema carcerario. Mediante l'introduzione di tale importante strumento di definizione alternativa del processo penale, il legislatore ha voluto offrire agli autori dei reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento al di fuori delle cadenze ordinarie del processo penale (perseguendo al contempo una funzione deflattiva dei procedimenti penali).

L'opportunità di tale percorso alternativo al sistema punitivo in senso stretto appare, ad avviso di questo giudice, particolarmente adatta e potenzialmente efficace proprio in relazione a delitti come quello in esame. Per le sue caratteristiche, il reato di «fuga dal posto di blocco» implica ordinariamente una maturazione del dolo in pochi istanti, che può essere mossa dal momentaneo timore per le eventuali conseguenze sanzionatorie del controllo. Emblematico, in questo senso, il caso oggetto del presente giudizio, nel quale la ventenne imputata ha riferito di essere scappata perché temeva le conseguenze della precedente assunzione di bevande alcoliche (verosimilmente riferendosi alla possibile confisca del veicolo, unico bene di cui ha dichiarato di disporre). Ciò rende non remota l'ipotesi che il delitto *de quo* rappresenti per il suo autore il primo, occasionale, contatto con il processo penale, proprio come avvenuto nel caso di specie. Ebbene, non permettere in questi casi di accedere a percorsi esterni al processo penale può far sì che la reazione ordinamentale – consistente nell'irrogazione di una pena – risulti oggettivamente e sia soggettivamente percepita dal reo come sproporzionata, e dunque contraria al finalismo rieducativo imposto dalla Costituzione. Al contempo, si deve peraltro notare che la messa alla prova non rappresenterebbe una risposta «indulgente»: l'estinzione del reato sarebbe infatti condizionata al compimento di attività che sostituiscono funzionalmente le ragioni del punire, e che dunque possono rappresentare momento e occasione di reinserimento sociale. Alla luce di queste considerazioni, appare contrario al finalismo rieducativo della pena estromettere un istituto efficace come la sospensione del procedimento con messa alla prova dall'apparato sanzionatorio previsto in astratto per il reato in esame.

Il *vulnus* al finalismo rieducativo sembra emergere anche da un confronto con altre situazioni in cui la sospensione del procedimento con messa alla prova è invece ammessa.

Si consideri, al riguardo, che il procedimento speciale *de quo* è ammesso anche per reati che, pur nella loro moderata gravità, implicano più radicate scelte delinquenziali, come per esempio il «piccolo spaccio» di stupefacenti, che comunque richiede una sia pur rudimentale organizzazione per il rinvenimento di sostanze e di clienti. Sembra allora concreto il rischio che l'autore della «fuga dal posto di blocco» – sapendo delle opportunità offerte ad autori di reati anche più gravi – avverta la pena inflitta come un'incomprensibile vessazione, e che la stessa risulti tale anche da un punto di vista oggettivo. Il che, come insegna la più autorevole dottrina, frustrerebbe qualsiasi prospettiva di rieducazione.

Nello stesso senso potrebbe essere evocata una incongruenza «interna» alla fattispecie incriminatrice in esame, derivante dal fatto che la stessa è compatibile con la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis, codice penale. Allo stato, è come se il legislatore imponesse al giudice di tracciare una linea assai netta, prevedendo che, al di sotto di essa, il fatto può essere così tenue da non meritare neppure l'irrogazione di una pena, ma, appena sopra di essa, il fatto è necessariamente così grave da non permettere neppure l'avvio di una «messa alla prova» esterna al processo. In questo modo, a situazioni tra loro diverse si finisce per rispondere con reazioni ordinarie sproporzionatamente differenti. È vero che la particolare tenuità del fatto e la sospensione del procedimento con messa alla prova sono istituti dalla finalità non sovrapponibile (sebbene anche «la messa alla prova [sia] prevista per i reati di moderata gravità», come riconosciuto da Corte costituzionale, sentenza n. 90 dell'11 giugno 2025) e che demandano al giudice valutazioni differenti (nella prima il giudice guarda fisiologicamente a condotte che si collocano in prossimità del minimo edittale, mentre la seconda è compatibile con fatti di media o alta gravità rispetto alla cornice edittale di riferimento, purché vi sia una prognosi di non recidivanza e una valutazione di utilità e idoneità del programma di trattamento, come chiarito da Corte costituzionale, sentenza n. 68 del 20 febbraio 2019). Ciò, tuttavia, non toglie che nei casi in cui l'offesa risulti tenue, ma non al punto da rientrare nel perimetro dell'art. 131-bis, c.p. – come pare essere quello di specie – la mancata concessione di un'opportunità riparativa extracarceraria può oggettivamente risultare ed essere percepita come ingiusta e sproporzionata, e dunque, ancora una volta, inconciliabile con il finalismo rieducativo imposto dalla Costituzione.



Per tutte le suddette ragioni, questo giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sopra illustrata.

P. Q. M.

Il Tribunale di Como;

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 192, comma 7-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Disponel'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso fino alla definizione della questione di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri – presso l'Avvocatura generale dello Stato – e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dando atto che la stessa è stata letta in udienza pubblica alla presenza delle parti.

Como, 10 giugno 2026.

Il Giudice: ALBANESE

26C00141

N. 119

Ordinanza del 14 maggio 2026 del Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di M. G. S. N. I.

Processo penale – Prove – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Esecuzione delle operazioni – Archivio delle intercettazioni – Facoltà del difensore dell'imputato dell'accesso all'archivio digitale delle intercettazioni e dell'ascolto diretto delle intercettazioni realizzate a suo carico – Omessa previsione dell'accesso diretto dell'imputato all'ascolto delle intercettazioni, specialmente nel caso di imputato alloggio e laddove non venga disposto l'accertamento peritale sulle stesse.

- Codice di procedura penale, art. 268, comma 6; decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), art. 89-bis.

TRIBUNALE DI TRENTO

UFFICIO DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il Giudice dott. Marco Tamburrino, vista la questione di costituzionalità sollevata dal difensore dell'imputato, con riferimento in particolare a quanto previsto dall'art. 268, comma VI del codice di procedura penale, nonché dall'art. 89-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

considerato che la difesa eccepisce che, al solo difensore dell'imputato o dell'indagato, è consentito, secondo il disposto normativo delle suddette norme, accedere al relativo archivio riservato, ove risultano depositate le intercettazioni, effettuate nel corso della attività di indagine, non risultando che vi sia alcun diritto in capo all'imputato personalmente, di accedere alle dette intercettazioni;



rilevato che la difesa ha eccepito anche che, nel caso di specie, il contenuto di gran parte delle captazioni realizzate è in lingua araba e che, pertanto, il relativo accesso presso l'archivio dovrebbe, in ogni caso, avvenire a mezzo di interprete nominato, che dovrebbe tradurre il materiale intercettativo disponibile e rilevante, quale indicato dal pubblico ministero e da parte della stessa difesa;

considerato che la suddetta attività pone secondo la difesa l'imputato in una posizione di non potersi difendere adeguatamente nel processo, minando la possibilità di ascolto diretto delle intercettazioni a suo asserito carico con i relativi indizi ed eventuali prove della attività di promozione di terrorismo internazionale;

osservato che in tal senso viene dedotta la lesione degli articoli 3, 24, della Carta costituzionale, nonché dell'art. 111, comma 3 e 117 Cost. in relazione all'art. 6, par. 3, lettere *b)* e *c)* della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, a mente della quale il diritto di difesa è inviolabile e la persona accusata (al di là del suo difensore) ha il diritto di difendersi anche personalmente e deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria strategia di difesa;

letti gli atti e le deduzioni difensive del difensore dell'imputato, nonché la relativa memoria, nonché le deduzioni effettuate da parte del pubblico ministero alla relativa udienza camerale del 14 maggio 2026;

ha pronunciato la seguente ordinanza.

La questione di costituzionalità, posta dal difensore, si inserisce in un procedimento penale a carico di M. G. N. I., per i reati di cui agli articoli 604-*bis* del codice penale e 270-*quinqies* del codice penale, in cui l'imputato è stato tratto a giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, in esito a decreto di giudizio immediato emesso su pedissequa richiesta del pubblico ministero, presso la Procura della Repubblica di Trento.

Orbene, non avendo il pubblico ministero provveduto nelle forme e modi di cui all'art. 268, commi IV, V e VI del codice di procedura penale, il medesimo ha provveduto al deposito delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni anche di tipo informatico o telematico rilevanti ai fini di prova con comunicazione del 9 agosto 2025.

Il difensore di fiducia successivamente nominato, avv. Nicola Canestrini, rilevava, in particolare, che il decreto di giudizio immediato era stato notificato al difensore precedente, senza che ci si avvedesse della nuova nomina fiduciaria intervenuta, senza che si potesse pertanto correttamente innescare il meccanismo di cui all'art. 454, comma II-*bis* del codice di procedura penale nei suoi riguardi e per attuare il pieno contraddittorio sulle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini.

In tal senso, alla relativa udienza del 16 dicembre 2025, il detto difensore rilevava che vi doveva essere il relativo diritto di accesso all'archivio ed all'ascolto delle comunicazioni, oggetto di intercettazione, domandando, quindi, la relativa attivazione del meccanismo processuale, che gli consentiva non solo l'ascolto di quelle indicate dal pubblico ministero, ma anche di quelle ulteriori ritenute dal medesimo legale eventualmente rilevanti, ai fini della difesa dell'imputato dalle relative imputazioni poste a suo carico.

In particolare, il legale deduceva che l'ascolto era vieppiù rilevante, considerata, da un lato, la peculiarità e gravità delle imputazioni, a carico dell'imputato, nonché la rilevanza dell'ascolto, al fine di valutare la relativa scelta di un rito abbreviato, secco o condizionato, incidendo, quindi, il relativo ascolto in modo preminente sul diritto di difesa dell'imputato.

Orbene, nel caso di specie, si deve osservare che il pubblico ministero non ha attivato il meccanismo dello stralcio *ex art.* 268 del codice di procedura penale, e che, pertanto, tutte le intercettazioni, disposte nel procedimento devono ritenersi depositate agli atti (Cass. 2018/18082), costituendo, del resto, come noto, la violazione del diritto all'ascolto delle registrazioni e quello legato alla copia dei files audio, una compromissione del diritto di difesa, tale da concretare una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lettera *c)* del codice di procedura penale, perché cade direttamente sulla possibilità di vaglio critico, del momento nel quale si concreta la prova.

Nel caso di specie, la difesa è comparsa chiedendo, di fatto, di accedere al materiale delle intercettazioni, effettuate nel corso delle indagini, non essendosi verificata alcuna nullità, non essendo stato pregiudicato il diritto di accesso alle relative registrazioni, essendo stata sollevato il tema, alla relativa udienza preliminare menzionata, con particolare riferimento al fatto, poi, che fosse solo il difensore a poter accedere alle intercettazioni, non direttamente l'imputato.

In tale ambito, si è innestata la relativa questione dell'accesso personale del M. G. S. N. I., presso la sala d'ascolto della Procura generale della Repubblica, rilevando il legale che l'ascolto integrale delle intercettazioni, da parte di soggetto di lingua araba direttamente può consentire all'imputato di difendersi al meglio, collocando temporalmente e contestualizzando le relative conversazioni ascoltate, cosa che di fatto sarebbe impedita con la nomina di un interprete, da parte del difensore.



Per vero, infatti, qualora si consentisse l'accesso al solo difensore, all'ascolto delle intercettazioni, come previsto dal codice di rito, nelle norme di cui all'art. 268, comma VI del codice di procedura penale ed 89-bis disp. att., con un interprete che fungerebbe di fatto da consulente di parte, il detto ausiliario tradurrebbe le varie intercettazioni non potendo individuare neanche i soggetti parlanti, al di là del solo odierno imputato, con l'ausilio del difensore.

Dopo tale fase, il difensore dovrebbe necessariamente far conoscere all'odierno imputato, quale è l'esito della traduzione delle intercettazioni, verificando con il medesimo la relativa collocazione temporale ed ambito dei relativi colloqui, con relativo contesto ed interlocutori del medesimo, onde consentire, poi, la successiva prospettazione di una idonea linea difensiva a riguardo.

Come si evince chiaramente, da quanto sopra detto, si dovrebbe, quindi, scindere, in due differenti fasi, il relativo «ascolto», da parte dell'imputato, con possibile pregiudizio delle relative facoltà difensive del medesimo, che si vedrebbe sottratta la possibilità di ascolto diretto del materiale intercettivo raccolto, con possibilità di dedurre in modo diretto sul contenuto ed ambito, contesto temporale delle stesse, interlocutori ed anche in merito alla loro rilevanza.

In un contesto siffatto, verrebbe anche inciso in maniera rilevante il c.d. principio di parità delle armi, ovvero tra i poteri spettanti alla pubblica accusa e quelli spettanti alla difesa, secondo i canoni che dovrebbero caratterizzare il c.d. processo equo, che richiede, per antonomasia, che ad ognuna delle parti processuali sia data la concreta possibilità di difendere e manifestare le proprie ragioni, in condizioni che non le mettano in sostanziale svantaggio rispetto alla controparte, costituita dalla pubblica accusa.

Del resto, il pubblico ministero risulta avere a disposizione tutto il materiale costituito dalle captazioni, realizzate nel corso della attività investigativa, potendo avvalersi nel corso delle indagini di personale di p.g., che valuti discrezionalmente l'esistenza di conversazioni irrilevanti e non effettui, pertanto, ai sensi dell'art. 268, comma II del codice di procedura penale la trascrizione sommaria delle stesse, mentre spetta alla difesa indicare le ulteriori conversazioni rilevanti e che si ritengono utili tra quelle trascritte sommariamente e disponibili nel relativo archivio digitale.

Il tutto, in ogni caso, appare avere una giustificazione, nella indubbia circostanza che *dominus* delle indagini preliminari è il pubblico ministero e che i relativi diritti di difesa sono bilanciati nelle disposizioni di cui all'art. 268 del codice di procedura penale, con le relative facoltà concesse ai difensori, ma che si dovrebbero temperare, con quelle relative ai diritti personali della persona, che è al centro del processo penale ed accusata di un reato.

Tale diritto include quello spettante all'imputato, però, di poter accedere e visionare e, perché no, ascoltare direttamente il materiale intercettivo, che viene posto a suo carico, da parte della pubblica accusa, senza che vi sia una doppia fase necessaria, specie per quel che riguarda il caso di specie con imputato che non parlava nel corso delle intercettazioni in lingua italiana, il tutto, secondo quello che è il relativo impianto normativo attuale, che non prevede in alcun modo la possibilità di accesso diretto alle intercettazioni personalmente all'imputato.

A riguardo, si deve osservare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, benché riconosca a ogni imputato «il diritto di difendersi personalmente o di fruire dell'assistenza di un difensore» l'art. 6, par. 3 c non ne precisa le condizioni di esercizio. Si lascia, quindi, agli Stati contraenti la scelta dei mezzi idonei a consentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto; la funzione della Corte europea consiste, pertanto, nell'accertare se la soluzione adottata si concili con i requisiti di un equo processo (Quaranta/Svizzera, sentenza 24 marzo 1991, serie A n. 205, pag. 16, par. 30). Al riguardo non bisogna dimenticare che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo si prefigge lo scopo di «tutelare diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi», e che la nomina di un avvocato non assicura di per sé l'effettività dell'assistenza che può fornire all'imputato che ben può ed ha il suo indubbio ruolo al centro del procedimento penale (Imbrioscia/Svizzera, sentenza 24 novembre 1993, serie A n. 275, pag. 13, par. 38 e ... / Italia, sentenza 13 maggio 1980, serie A n. 37, pag. 16, par. 33), potendo in tal senso l'ascolto diretto da parte del medesimo fornire indubbio contenuto ed immedesimazione del medesimo nei colloqui dal medesimo effettuati, contestualizzando gli stessi in modo più immediato, che accedendo alla sola traduzione effettuata, da parte del relativo interprete, ovvero, solo successivamente, in caso di estrazione di copia da parte del difensore del materiale intercettivo.

Non si può, certo, imputare a uno Stato la responsabilità di ogni inadempienza di un avvocato d'ufficio o di fiducia. Dall'indipendenza dell'ordine professionale rispetto allo Stato consegue che la conduzione della difesa appartiene sostanzialmente all'imputato o al suo avvocato, incaricato a titolo di gratuito patrocinio o retribuito dal cliente. Tuttavia, l'art. 6, par. 3 c, obbliga le autorità nazionali competenti a intervenire al fine di assicurare all'imputato il godimento effettivo dei diritti della difesa, qualora le carenze dell'avvocato d'ufficio siano manifeste o ne siano state informate sufficientemente in qualche altro modo (si veda, fra molte altre, la sentenza Kamasinski/Austria del 19 dicembre 1989, Serie A n. 168, pag. 33, par. 65 e Daud/Portogallo, sentenza 21 aprile 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-11, pag. 749 e 750, par. 38).



In tal senso, si ravvisa, a sommosso avviso dello scrivente giudicante, il dubbio di conformità a Costituzione, della normativa di cui all'art. 268, comma VI del codice di procedura penale e dell'art. 89-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nella parte in cui di fatto nel caso di specie, prevedono la necessaria doppia fase di articolazione del relativo diritto all'ascolto che, prevederebbe un imputato straniero, che non può accedere all'audizione diretta del materiale intercettivo disponibile, ma deve attendere che venga presso il relativo archivio il difensore con un interprete, che traduca il materiale ritenuto rilevante, da parte del pubblico ministero e valuti, ascoltando e facendosi tradurre dal medesimo ausiliario, l'altro materiale non selezionato dal pubblico ministero, per valutare se lo stesso possa essere in qualche modo indispensabile, o rilevante ai fini difensivi, per poi richiedere copia del detto materiale e sottoporlo al suo assistito, per un confronto sui relativi risultati, dopo avere ottenuto copia delle intercettazioni, ritenute dal legale rilevanti al momento del suo accesso.

Sotto questo profilo, quindi, la difesa ha un mero ruolo ricettivo del materiale, costituito dalle intercettazioni effettuate, potendo, peraltro, valutare lo stesso senza l'ausilio, o con il contributo rilevante dell'imputato, in un'ottica, pertanto, palesemente non contestualizzante il relativo ambito, in cui le relative captazioni sono intervenute, mentre l'ascolto diretto, ben può portare a differenti risultati, intervenendo chi è stato l'attore effettivo delle conversazioni, individuando, con precisione i momenti peculiari, in cui le medesime sono avvenute, i relativi interlocutori, o eventuali ulteriori colloqui, intervenuti personalmente non per via telefonica o altro ancora.

L'imputato, in una condizione siffatta può, del resto, ricostruire temporalmente i relativi contenuti delle intercettazioni effettuate, nonché il loro contesto e la loro allocazione, nonché i relativi interlocutori e quali rapporti vi fossero da parte del medesimo con gli stessi, nonché portare ogni ulteriore elemento utile in suo diretto possesso, o che può sovvenire in sua memoria a tal fine, in un'ottica di concretezza difensiva, rispetto ai risultati investigativi, che non si articoli in step differenti, che possono anche allungare la tempistica processuale, anche in presenza di imputato, peraltro, sottoposto a misura cautelare detentiva.

La circostanza che si è sostenuta, da una parte della dottrina, sulla nuova disciplina, che vorrebbe che si limitasse il diritto difensivo di accesso alle intercettazioni indicate solo dal pubblico ministero, quale *dominus* delle relative indagini, nel corso dell'udienza preliminare, quando il vaglio è effettuato in tale sede, in sede di richiesta di definizione del procedimento a mezzo di rito alternativo dopo la notifica del giudizio immediato, non appare soddisfacente in maniera piena delle prerogative difensive.

L'imputato, unitamente la difensore ben possono, infatti, ritenere rilevanti elementi e registrazioni, non indicate da parte dell'accusa, o comunque accertare, con l'ascolto, che la trascrizione sommaria delle captazioni non risulta enucleare tutti gli elementi oggetto di colloquio, nonché le varie pause/rumori e quant'altro di contorno alle stesse, eventualmente non enucleato da parte della p.g.

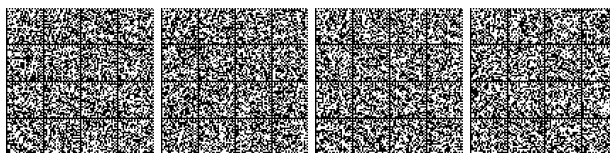
Tantomeno la perizia effettuabile in tale fase processuale da parte del Giudice dell'udienza preliminare sulle intercettazioni ritenute rilevanti dal pubblico ministero può essere ritenuta del tutto consona ad esigenze difensive, posto che la medesima deve essere preceduta dalla fase dell'ascolto del materiale captativo, da parte dell'imputato il quale può, in concreto, portare alla luce elementi non valutati nel corso delle indagini e contestualizzabili da parte del medesimo.

Non può, in tal senso ritenersi che appaia prudente effettuare accertamento peritale solo sulle intercettazioni ritenute rilevanti dalla pubblica accusa senza previamente dar diritto e facoltà di ascolto di altre possibili captazioni rilevanti per l'accusato ad esempio in un determinato contesto temporale.

Il contributo diretto, che può fornire l'imputato, in tal caso, appare, ad avviso dello scrivente, di indubbia e precisa rilevanza, complicando l'altra modalità la difesa tecnica che il difensore deve svolgere ed il diritto dell'imputato di difendersi anche personalmente nell'ambito del processo penale.

Nondimeno può verificarsi la circostanza per la quale l'accesso del difensore non può essere del tutto dirimente, quanto alla selezione delle intercettazioni rilevanti, posto che, solo dopo l'ascolto, ottenuto con il relativo diritto di copia l'imputato potrebbe anche rilevare la necessità di acquisire ulteriori riscontri captativi telefonici e/o telematici, con ulteriore fase incidentale a riguardo.

In tal senso, il diritto di difendersi personalmente include ad avviso del giudicante non solo il diritto dell'imputato di interrogare o far interrogare le persone che hanno rilasciato dichiarazioni a suo carico, ma anche l'acquisizione di ogni elemento di prova a suo favore che includa necessariamente anche il materiale delle intercettazioni effettuate nel corso delle relative indagini.



In tal senso appare orientata anche la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto che: «l'ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non possa essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettato legislativo (art. 268, comma 2, cod. proc. pen.), anche sommarie. È appena il caso di osservare che l'accesso diretto alle registrazioni può essere ritenuto necessario, dalla difesa dell'indagato, per valutare l'effettivo significato probatorio delle stesse. La qualità delle registrazioni può non essere perfetta ed imporre una vera e propria attività di "interpretazione" delle parole e delle frasi registrate, specie se nelle conversazioni vengano usati dialetti o lingue straniere. In ogni caso, risultano spesso rilevanti le intonazioni della voce, le pause, che, a parità di trascrizione dei fonemi, possono mutare in tutto o in parte il senso di una conversazione. Non v'è dubbio che la trascrizione peritale dei colloqui costituisce una modalità di valutazione della prova più affidabile di quanto non sia l'appunto dell'operatore di polizia ed, a maggior ragione, la sintesi che può essere contenuta nei "brogliacci". Il perito è un esperto, dotato di apparecchiature specifiche, ed opera nel contraddittorio tra le parti, eventualmente per il tramite di consulenti. Lo stesso fornisce una trascrizione letterale, ma anche indicazioni ulteriori, quando necessarie (intonazione della voce, lunghezza di una pausa etc.), che possono incidere sul senso di una comunicazione. La trascrizione peritale può contenere anch'essa componenti interpretative, ma è garantita dalla estraneità del suo autore alle indagini e dal contraddittorio. È evidente che, in assenza della trascrizione effettuata dal perito, l'interesse difensivo si appunta sull'accesso diretto, tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero per formulare al giudice le sue richieste. Si tratta proprio della fattispecie normativa oggetto del presente giudizio. La possibilità per il pubblico ministero di depositare solo i "brogliacci" a supporto di una richiesta di custodia cautelare dell'indagato, se giustificata dall'esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice di rito assegna a tale misura, non può limitare il diritto della difesa ad accedere alla prova diretta, allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi che hanno indotto il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare un provvedimento restrittivo della libertà personale».

L'accesso diretto ai risultati delle intercettazioni, in processi in cui il materiale indiziario e probatorio appare di così precipua rilevanza, impone, infatti, che l'imputato possa fornire direttamente il proprio contributo con l'ascolto delle intercettazioni realizzate a suo carico.

La medesima ecc.ma Corte costituzionale adita, infatti, ha dedotto nella menzionata pronuncia che: «la lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. si presenta quindi nella sua interezza, giacché la limitazione all'accesso alle registrazioni non è bilanciata da alcun altro interesse processuale riconosciuto dalla legge. Parimenti leso deve ritenersi il principio di parità delle parti nel processo sancito dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione».

Del resto, il sistema processuale prevede, ad esempio, che, in sede di notifica, della ordinanza cautelare che, oltre alla stessa, venga notificata all'imputato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, nella quale il medesimo viene informato del diritto di accedere agli atti, sui quali si fonda il provvedimento.

Il sistema, dunque, consente, in linea generale, l'accesso agli atti processuali sui quali si fonda la relativa accusa, ma nel caso di cui all'ascolto delle intercettazioni non appare attuarlo in pieno nei riguardi della persona che è oggetto del procedimento penale.

Tale diritto, enucleato nel sistema risulta previsto anche dal comma II-bis dell'art. 415-bis del codice di procedura penale, norma che prevede testualmente che «qualora non si sia provveduto, ai sensi dell'art. 268 commi IV, V, e VI del codice di procedura penale l'avviso contiene, inoltre, l'avvertimento che l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di esaminare, per via telematica, gli atti depositati relativi ad intercettazioni e ad ascoltare le registrazioni, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni, o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero».

Dopo l'enucleazione di tale principio, però, il medesimo comma prosegue abilitando il difensore in sede di avviso ex art. 415-bis del codice di procedura penale, a depositare l'elenco delle intercettazioni, ritenute dal medesimo rilevanti e di cui egli può chiedere copia, provvedendo sulla richiesta il pubblico ministero che, in caso di rigetto della istanza, può portare all'attivazione da parte del difensore del meccanismo, di cui all'art. 268, comma VI del codice di procedura penale, norma che però abilita di fatto il solo difensore all'ascolto delle intercettazioni non anche l'imputato, in combinato disposto di cui all'art. 89-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.



L'ascolto, poi, come già evidenziato, appare essere particolarmente rilevante laddove si tratti di imputato straniero, per il quale si dovrebbe arrivare, in assenza di perizia, sulle intercettazioni ritenute rilevanti, anche dalla difesa, a procedere ad una necessaria doppia fase, di cui una prima di mero ascolto e traduzione, con interprete e poi di sottoposizione all'attenzione dell'imputato, con pericolo per l'attuazione di una difesa effettiva e concreta.

Dunque, le norme di cui all'art. 268, comma VI c.p.p. e di cui all'art. 89 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale appaiono enucleare un sistema peculiare che non si comprende perché tratti in modo diverso il diritto di accesso alle registrazioni ed all'ascolto delle stesse al solo difensore e non anche direttamente all'imputato, non apparendo una mera incoerenza normativa, risolvibile con una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme suddette.

Si palesa, in tal modo, la rilevanza della questione di costituzionalità sottoposta all'ecc.ma Corte costituzionale, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., per quel che riguarda la lesione del diritto di difesa dell'imputato straniero, non essendo consentito al medesimo nel caso che ci occupa ed in assenza di perizia sul contenuto delle intercettazioni ritenute rilevanti, l'accesso al contenuto delle intercettazioni disposte a suo carico, non potendosi esplicitare pienamente e nella sua massima estensione, il diritto di difendersi sulle imputazioni a carico ascrittegli, peraltro di una peculiare gravità ed importanza.

Inoltre, la questione appare fondata, anche sotto il profilo della mancata attuazione del giusto processo, ex art. 111 Cost. e del diritto dell'imputato di portare, nell'ambito del procedimento penale, ogni elemento a suo favore, che comprende ovviamente la facoltà per il medesimo, di accedere al contenuto delle intercettazioni e di ascoltarle direttamente, con le connesse possibilità di valutare ogni elemento del contesto dei contenuti captativi e fornire tutti i possibili elementi di prova o indiziari a riguardo, nell'ottica del processo equo di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Non appare, quindi, in tal senso, ragionevole che all'imputato non sia consentito accedere direttamente al contenuto delle intercettazioni ed al relativo archivio digitale, specie nel caso di imputato/indagato alloggato, potendo il parametro della ragionevolezza essere utilizzato come metro per il relativo giudizio di costituzionalità.

Per vero, la Corte costituzionale si è spinta fino a definire il sindacato costituzionale di ragionevolezza come eccesso di potere legislativo, mutuando il concetto dall'analoga figura del diritto amministrativo, ritenendo a riguardo che uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte del legislatore, è possibile soltanto ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità, che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per così dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa (sentenza n. 313 del 1995). Si tratta, tuttavia, di un accostamento che vale più come suggestione che come definizione, proprio in ragione del diverso orizzonte che fa da sfondo alla figura sintomatica (la legge in un caso, il principio/valore costituzionale dall'altro). E d'altra parte, la stessa Corte, altrove, aveva perentoriamente escluso l'ipotizzabilità stessa di un vizio di eccesso di potere legislativo, rilevabile dalla Corte (sentenza n. 37 del 1969).

Ciò posto, è comunque vero, che il canone di ragionevolezza viene normalmente descritto, attraverso figure consolidate che, in qualche misura, appaiono come sintomatiche del vizio di legittimità costituzionale o dell'assenza del vizio medesimo.

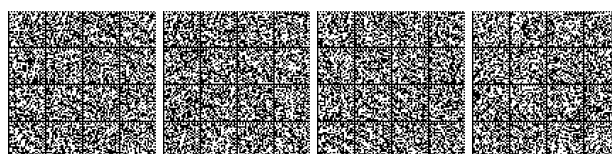
E così la ragionevolezza viene, di volta in volta, rappresentata come coerenza, congruenza, congruità, proporzionalità, necessità, misura, pertinenza, e così via.

La coerenza è rispondenza logica della norma rispetto al fine perseguito dalla legge ovvero alla sua *ratio*.

Difetta la ragionevolezza laddove «la legge manca il suo obiettivo e tradisce la sua *ratio*» (sentenza 43 del 1997); benché non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa possa venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità (sentenza n. 434 del 2002).

La coerenza logica della norma può essere riferita anche al sistema, al quadro normativo o ai principi generali del sistema. Nella sentenza n. 84 del 1997, la Corte afferma infatti che: «la semplice constatazione che le due norme poste a raffronto facciano parte di sistemi distinti ed autonomi non basta ad escludere che sia irragionevole il risultato normativo: il canone della ragionevolezza deve trovare applicazione non solo all'interno dei singoli comparti normativi, ma anche con riguardo all'intero sistema».

Talora la valutazione sulla coerenza investe direttamente il sistema, riconoscendone l'intrinseca coerenza/incoerenza ovvero la distonia (sentenze n. 3 e n. 26 del 2007).



La ragionevolezza, si manifesta anche come non arbitrarietà quando la scelta legislativa sia sostenuta da una ragione giustificatrice sufficiente ovvero non si presenti come costituzionalmente intollerabile (sentenza n. 206 del 1999).

Il sindacato di ragionevolezza può consistere anche in una valutazione circa la proporzionalità, la congruità, l'adeguatezza, l'eccessività, l'equilibrio, ecc., del mezzo (strumento, meccanismo, misura) rispetto al fine perseguito. In questi casi il criterio del giudizio di ragionevolezza non si risolve nei termini di una valutazione di conformità, quanto piuttosto in termini di non difformità/ accettabilità /plausibilità di una certa scelta legislativa.

In altri casi, il controllo di ragionevolezza si occupa di relazioni più complesse, ciò accade quando la Corte si occupa di una norma in relazione a più principi o valori costituzionali.

Negli anni Settanta, si è diffusa la formula — divenuta poi consueta — del «ragionevole bilanciamento di interessi ad opera del legislatore».

La Corte riconosce che bilanciare valori e interessi diversi appartiene al legislatore, ma essa interviene con un proprio bilanciamento quando l'equilibrio definito dal legislatore si presenti, dal punto di vista della Costituzione, non soddisfacente e si voglia ristabilire un equilibrio in cui il sacrificio di un diritto rispetto ad un'altro/altri sia accettabile ovvero corrisponda al minimo necessario.

La sentenza n. 469 del 1991 ha enunciato un «paradigma logico proprio dei giudizi di ragionevolezza: innanzitutto, bisogna individuare quali siano gli interessi di rilievo costituzionale che il legislatore ha ritenuto di far prevalere nella sua discrezionale ponderazione degli interessi attinenti ai due casi trattati diversamente e, quindi, occorre raffrontare il particolare bilanciamento operato dal legislatore nell'ipotesi denunciata con la gerarchia dei valori coinvolti nella scelta legislativa quale risulta stabilita nelle norme costituzionali».

Nella giurisprudenza più recente, talvolta la ragionevolezza è declinata nella formula della «ragionevolezza e proporzionalità» ovvero del «ragionevole e proporzionato bilanciamento».

La sentenza n. 1130 del 1988 definisce il giudizio di ragionevolezza, come giudizio di proporzionalità, distinguendolo espressamente dal giudizio di merito; la sentenza n. 220 del 1995 chiarisce che il principio di proporzionalità «rappresenta una diretta espressione del generale canone di ragionevolezza».

P.Q.M.

Su tali basi appare necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale per le argomentazioni sopra esposte.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, legge costituzionale n. 1/1948 e l'art. 23 e ss. della legge n. 87/1953;

Solleva dichiarando rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, del combinato disposto di cui agli articoli 268, comma VI del codice di procedura penale e dell'art. 89-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, per violazione degli articoli 24, 111, 117 comma 3 della Costituzione in relazione all'art. 6, par. 3, lettere b) e c) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono l'accesso dell'imputato all'ascolto delle intercettazioni, specialmente nel caso di imputato alloggiato e laddove non venga disposto accertamento peritale sulle stesse;

Sospende il giudizio in corso, con conseguente sospensione del termine di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Trento, 14 maggio 2026

Il Giudice: TAMBURRINO



N. 120

Ordinanza del 19 giugno 2026 della Corte di cassazione sul ricorso proposto da F. P.

Reati e pene – Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità – Previsione che si continua a procedere d’ufficio per il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), connesso con il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. (violenza privata), nel caso in cui quest’ultimo sia procedibile a querela della persona offesa, commesso prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.

- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), art. 85, comma 2-ter.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Antonella Di Stasi - Presidente;
Lorenzo Antonio Bucca;
Alberto Galanti;
Massimo Battistini - relatore;
Pia Verderosa,

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da:

F. P., nato a ... il ... avverso la sentenza del 5 maggio 2025 della Corte di appello di Trieste.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Battistini;

Lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Raffaele Piccirillo, il quale ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla compatibilità del regime transitorio di cui all’art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022 con l’art. 3 della Costituzione;

Lette le conclusioni del difensore, avv. Giovanni Bellisario (co-difensore con l’avv. Leonardo Antonio Marseglia), il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, in ogni caso, qualora la Corte ritenesse non estensibile *de plano* la soluzione adottata dalla Corte costituzionale si è associato alle conclusioni del procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, pronunciata il 5 maggio 2025, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone del 13 settembre 2023, con la quale F. P. è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 609-bis, primo comma, e 609-septies, quarto comma, n. 4, del codice penale, commesso in ... il ... (capo 1), ed è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2, e 610 del codice penale, commesso in ... il ... (capo 2), perché l’azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela.

2. All’imputato era stato contestato di avere costretto, con violenza, una giovane donna a subire atti sessuali e di avere costretto la stessa a tollerare la cancellazione dal proprio telefono cellulare di tutte le conversazioni per assicurarsi l’impunità dal delitto di violenza sessuale.

3. Con l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, l’appellante, a sostegno della richiesta di declaratoria di non doversi procedere in ordine al delitto di violenza sessuale per mancanza di querela, ha dedotto che il regime di procedibilità previsto dall’art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022 per i delitti di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale contrasterebbe con il principio di retroattività della *lex mitior*. Ha dedotto, in particolare, che la «lettura della norma, nel senso di perpetuare il regime di procedibilità prescindendo dall’esercizio



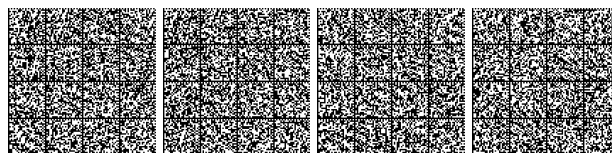
dell'istanza punitiva per il reato connesso divenuto perseguibile a querela, risulterebbe affetta da irragionevolezza, in quanto non sorretta dalla *ratio* che sottende, nel regime ordinario, la deroga alla procedibilità a querela e si contrapporrebbe con una logica che imporrebbe il regime di procedibilità d'ufficio anche in contrasto con la contraria volontà (della) PO».

L'appellante ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, deducendo che la deroga al regime di procedibilità a querela imposta dal predetto art. 85 contrasterebbe con il principio di retroattività della *lex mitior* e comporterebbe una disparità con il trattamento riservato per i medesimi fatti di violenza sessuale, *stalking* e *revenge porn* commessi dopo il 30 dicembre 2022 che, per effetto della riforma, divengono procedibili a querela della persona offesa.

La Corte territoriale ha rigettato l'appello e, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante ritenendo, in primo luogo, che la disposizione di cui all'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022, in forza della quale si continua a procedere di ufficio qualora i reati di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima dell'entrata in vigore di tale decreto, siano connessi con un delitto divenuto procedibile a querela in base al medesimo decreto, non apparisse irragionevole «se si considera che l'estensione del regime di procedibilità d'ufficio permane anche in caso di prescrizione del reato connesso o di assoluzione perché il fatto non costituisce reato». La Corte territoriale ha anche ritenuto che, avendo la procedibilità d'ufficio del reato di violenza privata già comportato, inevitabilmente, la diffusione della notizia del delitto di violenza sessuale, fosse venuta ormai meno la ragione per la quale lo Stato aveva rinunciato a perseguire d'ufficio tale grave reato. La Corte di appello ha, poi, osservato che l'imporre alla vittima del reato di violenza sessuale, a distanza di tempo dal fatto, di valutare se proporre o meno querela, avrebbe esposto la stessa a possibili pressioni, con il rischio di vittimizzazione, che il legislatore ha cercato di evitare. Quanto alla lamentata disparità del trattamento riservato ai medesimi fatti di violenza sessuale commessi dopo il 30 dicembre 2022, la Corte territoriale ha espresso le seguenti argomentazioni: «...situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso: una volta che il reato di violenza privata non è più procedibile d'ufficio, viene meno la ragione stessa per cui si estendeva la procedibilità d'ufficio al reato di violenza sessuale. Ciò non accade, invece, per i fatti avvenuti in precedenza, per i quali vi è già stata inevitabile divulgazione di cui si è detto». Infine, la Corte territoriale ha affermato che le disposizioni di legge sulla procedibilità non hanno natura di norme integratrici del precetto penale sicché «la disciplina della successione di leggi nel tempo non può propagarsi alla modifica delle norme sulla procedibilità».

4. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale, erranea applicazione della legge penale e si solleva, nuovamente, questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. In particolare, il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere l'improcedibilità dell'azione penale anche alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022, con motivazioni sovrapponibili alle questioni sollevate dalla difesa nel presente procedimento. Il ricorrente, in ogni caso, ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e ha evidenziato che l'eventuale accoglimento della questione inciderebbe in maniera determinante sulla posizione dell'imputato.

5. Il procuratore generale di questa Corte ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale del regime transitorio di cui all'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022 con l'art. 3 della Costituzione, richiamando, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, le argomentazioni espresse nella sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 9 giugno 2025. In particolare, il procuratore generale ha osservato che tali argomentazioni non consentono però di estendere *tout court* la soluzione adottata dalla Corte costituzionale al caso in esame per le tre seguenti ragioni: la Corte ha circoscritto l'ambito della propria decisione alla fattispecie complessa risultante dalla combinazione dell'art. 612-bis, comma 4, codice penale con il delitto di danneggiamento aggravato divenuto procedibile a querela per effetto del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, e all'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, non in sé considerato ma in quanto richiamato dall'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 31 del 2024; la soluzione approntata dal ricorrente presuppone un'apposita decisione della Consulta, dalla cui pubblicazione si fanno decorrere i termini per il recupero della facoltà di querela; la Corte «delinea un possibile elemento differenziale che consiste nella irretrattabilità della querela nei delitti di violenza sessuale a fronte della rimettibilità della querela per il delitto di atti persecutori: elemento del quale non si è in grado di stabilire quale sia il peso ai fini che si occupano, se cioè esso sia sufficiente a giustificare un *distinguishing* tale da neutralizzare già nell'immediato la portata argomentativa della pronuncia invocata dal ricorrente».



6. Con memoria, depositata il 23 aprile 2026, il difensore del ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e nel caso in cui non si ritenesse estensibile la soluzione adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 123 del 2025 si è associato alla richiesta del procuratore generale di sollevare questione di legittimità costituzionale nei termini di cui al richiamato ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va accolta la richiesta del ricorrente di sollevare questione di legittimità costituzionale.

2. Innanzitutto, ritiene il collegio che non sia possibile applicare, come richiesto dal ricorrente, al caso in esame la decisione adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 123 del 9 giugno 2025, depositata il 24 luglio 2025, poiché la stessa, come anche espressamente precisato nella relativa motivazione, non si riferisce all'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022 complessivamente considerato, ma riguarda la specifica previsione dell'art. 612-bis del codice penale, connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), del codice penale commesso prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 31 del 2024.

3. In punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale appare evidente che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, essendo stata formulata richiesta di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Va considerato che l'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022, inserito dalla legge n. 199 del 2022 in sede di conversione del decreto-legge n. 162 del 2022 recita: «[p]er i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto».

Il reato di cui all'art. 610 del codice penale per effetto dell'art. 2 del decreto legislativo n. 150 del 2022 è divenuto procedibile a querela nell'ipotesi base, contestata nella fattispecie in esame; il nuovo regime di procedibilità a querela si applica a partire dal 30 dicembre 2022 e retroattivamente, ex art. 2, comma 4, del codice penale, ai reati commessi fino al 29 dicembre 2022. Pertanto, le modifiche legislative appena riassunte hanno inciso, per quanto qui rileva, sulla procedibilità del contestato reato di violenza sessuale commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022, perché connesso con il delitto di cui all'art. 610 del codice penale, procedibile d'ufficio all'epoca del fatto.

4. Ritiene, poi, la Corte che sussista il dubbio di costituzionalità dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui si prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 609-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 610 del codice penale, nel caso in cui quest'ultimo sia procedibile a querela della persona offesa, commesso prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 150 del 2022, in relazione all'art. 3 della Costituzione, e che, quindi, la questione sia non manifestamente infondata.

Con la già menzionata sentenza n. 123 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022 «nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), del codice penale commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-bis del codice penale, i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Con tale decisione, la Corte costituzionale, ha rimarcato, prima di esaminare il merito della questione, che le modifiche del regime di procedibilità sono sottoposte ai principi costituzionali che regolano la successione delle leggi penali nel tempo (irretroattività delle modifiche *in peius* e retroattività di quelle *in mitius*) e che le disposizioni che prevedono il regime di procedibilità a querela dei delitti hanno natura mista, sostanziale e processuale, dal momento che la querela costituisce al tempo stesso condizione di procedibilità e di punibilità.

La consulta ha, poi, ricordato che il principio di retroattività della legge penale più favorevole, al quale corrisponde il diritto dell'imputato a che sia applicata nei propri confronti la legge più favorevole entrata in vigore dopo la commissione del fatto, non è assoluto e può subire deroghe da parte del legislatore, purché le stesse superino un vaglio positivo di ragionevolezza, in quanto si rivelino proporzionate alle esigenze di tutela di controinteressi essi stessi dotati di rango costituzionale.



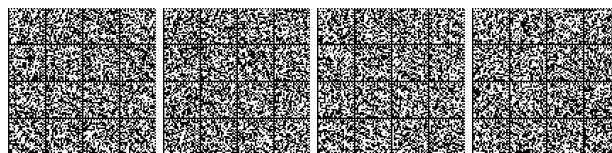
La Corte costituzionale ha, quindi, ritenuto che, nel caso previsto dall'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022, la deroga al principio di retroattività della legge penale più favorevole non superasse il vaglio positivo di ragionevolezza e violasse, pertanto, l'art. 3 della Costituzione. In particolare, la Corte ha osservato, tra l'altro, quanto segue: «Anzitutto, va rammentato che il regime ordinario stabilito dal legislatore è quello della procedibilità a querela dei delitti menzionati dall'art. 85, comma 2-ter del decreto legislativo n. 150 del 2022, e in particolare - per quanto qui rileva - del delitto di atti persecutori: regime che necessariamente impone alla persona offesa che abbia interesse alla punizione del proprio offensore di "esporsi", manifestando la propria volontà in tal senso. Tale regola, peraltro, è tradizionalmente giustificata dallo stesso interesse della persona offesa, che potrebbe non desiderare che aspetti intimi della propria vita privata siano scandagliati nell'ambito di un processo penale, in cui le ragioni del diritto di difesa dell'imputato impongono un esame dettagliato di tutte le circostanze del fatto (così già la sentenza n. 27 del 1973, punto 2 del considerato in diritto, che individuò la *ratio* di questa regola generale in materia di violenza sessuale nella "opportunità di lasciare arbitre le persone offese da quei delitti di portare o no alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima"). Lo stesso legislatore ha invero ritenuto - con valutazione la cui legittimità non è in questa sede in discussione che tale regola meriti di essere derogata quando il reato subito sia connesso con altro procedibile d'ufficio, in ragione della circostanza che, in tal caso, un accertamento processuale sui fatti dovrà comunque compiersi (così la sentenza n. 64 del 1998, punto 2 del considerato in diritto). Ma quando il delitto connesso divenga esso stesso procedibile a querela, non sono affatto chiare le ragioni che potrebbero militare a favore della *perpetuatio* della procedibilità d'ufficio per il delitto di atti persecutori. Se il procedimento penale sui fatti è già stato avviato, la persona a offesa dovrà in ogni caso "esporsi", esprimendosi sulla propria volontà se proporre o meno querela per il delitto connesso; e a questo punto apparirebbe ovvio consentirle di esprimere analoga volontà di proporre o meno querela anche per il delitto di atti persecutori, in esito a una valutazione complessiva dei propri interessi che lei stessa è nella migliore posizione per compiere. E ciò tenendo conto della circostanza che, nel delitto di atti persecutori la persona offesa mantiene di regola - a differenza di quanto accade rispetto alla violenza sessuale - la possibilità di rimettere la querela, anche a processo già iniziato, e dunque anche quando il cosiddetto "*strepitus fori*" si è, ormai, ampiamente verificato. Se invece il procedimento penale sui fatti non fosse ancora iniziato, il mantenimento della procedibilità d'ufficio risulterebbe ancor più irragionevole. In tale situazione, infatti, il mutamento del regime di procedibilità del reato connesso consentirebbe alla vittima di mantenere del tutto riservate circostanze attinenti alla propria sfera privata, se non fosse proprio per l'operatività della disposizione censurata: la quale la forza a prendere parte a un processo penale, quanto meno nella veste di testimone. Un processo nel quale tali notizie saranno oggetto di attento scrutinio, anche quando la persona offesa intendesse, invece, far prevalere il proprio interesse alla riservatezza».

Il Giudice delle leggi, pertanto, ha ritenuto che la disciplina censurata comportasse, in definitiva, «un sacrificio netto dell'interesse dell'imputato che abbia commesso il fatto prima della modifica normativa a un trattamento uguale a quello di chi abbia commesso un fatto analogo dopo tale modifica, nonché del suo interesse all'applicazione di una disciplina che il legislatore reputa oggi proporzionata rispetto al complesso degli interessi in gioco. E ciò senza che tale sacrificio possa dirsi funzionale a tutelare controinteressi di rango costituzionale della persona offesa (la quale, anzi, rischia di subire addirittura un pregiudizio dalla disciplina in parola), né altri apprezzabili interessi collettivi - del resto, neppure evocati dalla difesa statale».

Ritiene il Collegio che le ragioni decisorie della suindicata pronuncia di illegittimità costituzionale rendano non manifestamente infondata la questione sollevata con riferimento al delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale. Trattasi di reato la cui procedibilità è a querela di parte, eccetto nelle ipotesi di cui all'art. 609-septies, quarto comma, del codice penale, qui rilevando il n. 4 di tale disposizione normativa. Va anche rimarcato che trattasi di delitto per il quale è prevista l'irretrattabilità della querela e di illecito penale che risulta oggetto di considerazione nel quadro normativo sovranazionale con la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata in Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, cui ha aderito altresì l'Unione europea in data 1° giugno 2023.

5. In ultimo, osserva questa Corte che, a fronte del tenore letterale della norma oggetto della questione, che impone chiaramente la procedibilità d'ufficio per il delitto di violenza sessuale, non appare possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione.

6. Per le considerazioni che precedono va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, vanno disposti la sospensione del presente giudizio, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e gli adempimenti indicati in dispositivo.



P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 609-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 610 del codice penale, nel caso in cui quest'ultimo sia procedibile a querela della persona offesa, commesso prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 150 del 2022, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso il 28 aprile 2026.

Il Presidente: DI STASI

Il consigliere estensore: BATTISTINI

26C00147

N. 121

Ordinanza dell'8 giugno 2026 del Tribunale di Siracusa nel procedimento civile promosso da R. M. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della L. P. contro Ministero dell'economia e delle finanze

Sanzioni amministrative – Limitazioni all'uso del contante – Divieto di trasferimento di denaro contante, tra soggetti diversi, al di sopra delle soglie stabilite dalla legge – Previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia rilevante ai fini del divieto è di euro 5.000,00 – Innalzamento della soglia – Applicazione retroattiva *in mitius* alle violazioni commesse anteriormente – Omessa previsione.

- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), art. 49, comma 3-bis, come modificato dall'art. 1, comma 384, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).

TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice dott. Alfredo Spitaleri, nella causa civile iscritta al n. r.g. 2740/2025 promossa da M. R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della L. P., entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Bianca, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti;

Opponentesi contro Ministero dell'economia e delle finanze (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, costituitosi a mezzo di proprio funzionario ai sensi dell'art. 6, comma 9, decreto legislativo n. 150/2011, ed elettivamente domiciliato a Catania, via Cardinale Dusmet n. 17, presso la sede della Ragioneria territoriale dello Stato di Catania;

Opposto all'esito dell'udienza del 4 giugno 2026, tenutasi nelle forme di cui agli articoli 127-ter, 128 e 429 c.p.c., ha emesso la seguente



ORDINANZA

1. — Con ricorso *ex* articoli 22 legge n. 689/1981 e 6 decreto legislativo n. 150/2011, tempestivamente depositato in data 22 luglio 2025, M. R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della L. P., ha proposto opposizione avverso i decreti sanzionatori n. ... e n. ... (docc. 2 e 3, fasc. oppponenti; docc. 7 e 8, fasc. opposto), entrambi del ... e notificati in pari data, emessi dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Catania - Ufficio anti-riciclaggio sulla scorta dei processi verbali di contestazione della Guardia di Finanza - Nucleo di polizia economico-finanziaria di Siracusa nn. ... (docc. 3 e 4, fasc. opposto). I verbali e i decreti contestano la movimentazione, nel periodo compreso tra il ... e il ..., di denaro contante per complessivi euro 147.772,20, prelevato dall'unico conto della società con causale «prestiti a soci» e trattenuto dal medesimo M., in violazione del divieto di trasferimento di contante tra soggetti diversi al di sopra delle soglie di legge, di cui all'art. 49, comma 1, decreto legislativo n. 231/2007. Con il decreto n. ... è stata irrogata la sanzione di euro 95.000,00 (oltre euro 20,00 di spese) per la condotta di «trasferimento» del contante, a carico di M. in solido con la L. P.; con il decreto n. ... la medesima sanzione di euro 95.000,00 (oltre euro 20,00 di spese) è stata irrogata a carico del solo M. per la condotta di «acquisizione» del medesimo contante.

1.1. — A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha dedotto tre motivi: *i*) l'operatività del principio del *favor rei*, in conseguenza dell'innalzamento della soglia di rilevanza a euro 5.000,00, disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dall'art. 49, comma 3-*bis*, decreto legislativo n. 231/2007, con conseguente limitazione dell'ambito di rilevanza sanzionatoria ai soli blocchi di operazioni frazionate eccedenti tale nuova soglia; *ii*) l'erronea applicazione del cumulo materiale in luogo del cumulo giuridico; *iii*) la violazione dei principi di proporzionalità e personalizzazione della sanzione. Ha concluso per l'annullamento dei provvedimenti opposti o, in subordine, per la rideterminazione delle sanzioni irrogate, con vittoria di spese e compensi.

1.2. — Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Al riguardo, ha sostenuto: *i*) la piena legittimità dei decreti opposti, restando le condotte contestate all'opponente soggette alle soglie vigenti *ratione temporis*; *ii*) l'inoperatività del cumulo giuridico *ex* art. 8 legge n. 689/1981, il quale presuppone l'unicità dell'azione/omissione (concorso formale), laddove le contestate infrazioni derivano da una pluralità di operazioni autonome, agite in momenti distinti, e da successive determinazioni volitive, con la conseguente operatività del cumulo materiale; *iii*) la corretta determinazione dell'importo delle sanzioni nel rispetto delle soglie minime e massime dell'art. 63 decreto legislativo n. 231/2007 e degli indirizzi/pareri di massima della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, tenuto conto di gravità, reiterazione ed entità complessiva delle operazioni.

1.3. — La causa, istruita in via esclusivamente documentale, è stata posta in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, ai sensi degli articoli 127-*ter*, 128, 429 c.p.c.

2. — Il primo motivo di opposizione riveste carattere centrale, giacché dalla sua sorte dipende l'entità della pretesa sanzionatoria azionata. Il secondo e il terzo motivo — relativi, rispettivamente, al regime del concorso di violazioni e alla proporzionalità della sanzione — appaiono entrambi infondati e, in quanto tali, inidonei a definire il giudizio indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale di seguito sollevata, come si avrà modo di esporre in sede di scrutinio della rilevanza (*infra*, § 5).

3. — Il primo motivo di opposizione impone di stabilire se l'innalzamento a euro 5.000,00 della soglia oltre la quale è vietato il trasferimento di contante tra soggetti diversi — disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dall'art. 49, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dall'art. 1, comma 384, lettera *b*), della legge n. 197/2022 — debba trovare applicazione retroattiva, in chiave di *favor rei*, alle condotte anteriori.

La nuova soglia, per la sua stessa formulazione («a decorrere dal 1° gennaio 2023») e in forza della regola del *tempus regit actum* di cui all'art. 1 della legge n. 689/1981, disciplina le sole condotte successive alla sua entrata in vigore, restando quelle pregresse assoggettate alle soglie vigenti *ratione temporis*; e l'ostacolo così opposto alla retroattività *in mitius* — vertendosi, per quanto si dirà, in materia di sanzione di natura punitiva — può essere rimosso non dal giudice comune, ma soltanto dalla Corte costituzionale.

L'interrogativo sollevato dal primo motivo si converte, pertanto, nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3-*bis*, decreto legislativo n. 231/2007, nella parte in cui non consente l'applicazione retroattiva della più favorevole soglia alle violazioni anteriori.



La questione, per le ragioni che seguono, è rilevante e non manifestamente infondata, sicché va rimessa alla Corte costituzionale.

4. — Sul piano della natura della sanzione, può convenirsi, in adesione al consolidato approdo della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, sulla natura sostanzialmente punitiva della misura di cui all'art. 49.

Per la qualificazione di una misura come «sostanzialmente penale» occorre fare applicazione dei tre criteri — la qualificazione giuridica secondo il diritto interno, la natura della violazione, la natura e il grado di severità della sanzione — elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (c.d. criteri Engel) e recepiti dalla giurisprudenza nazionale. Tali criteri, come è stato di recente ribadito, pur essendo «alternativi e non cumulativi», impongono di considerare che «la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione punitiva si inserisce» (Cass. n. 31800/2025).

Il primo dei tre criteri — la qualificazione formale secondo il diritto interno — non è, di per sé, dirimente, essendo «ininfluente che la sanzione sia qualificata come amministrativa dall'ordinamento interno» (Corte costituzionale n. 73 del 2026): la criteriologia convenzionale è, infatti, preordinata a impedire che il *nomen iuris* valga a sottrarre la misura alle garanzie sostanziali della materia penale, così da non risolversi in una «frode delle etichette», e impone di apprezzarne la natura alla stregua dei due criteri sostanziali. Più precisamente, questi ultimi «possono essere alternativi e non necessariamente cumulativi» (Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, 8 luglio 2019, Mihalache contro Romania), ben potendo la sola finalità repressiva e preventiva del precetto fondarne la natura punitiva; un approccio cumulativo si rende necessario ove «l'analisi separata di ciascun criterio non permette di giungere a una conclusione chiara circa l'esistenza di una accusa in materia penale» (Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione seconda, 4 marzo 2014, ... contro Italia).

A differenza delle sanzioni in materia di intermediazione finanziaria e di organizzazione dei servizi bancari — la cui natura penale è stata esclusa in quanto la norma è «indirizzata ad una platea ristretta di possibili destinatari» e per il difetto di «un divieto di generale applicabilità» (Cass. nn. 31800/2025 e 28736/2025) — il divieto sancito dall'art. 49, commi 1 e 3-bis, è rivolto a chiunque e reca un precetto di generale applicabilità: sicché il criterio che, in quelle pronunce, deponeva per l'esclusione, nel caso di specie milita per la conferma della natura punitiva. Per assumere natura penale, infatti, la violazione deve essere rivolta alla «generalità dei consociati» e «non agli appartenenti ad un ordinamento particolare», rilevando soprattutto lo scopo perseguito, che deve essere «non meramente risarcitorio, ma repressivo e preventivo» (Corte costituzionale n. 43 del 2017; Corte costituzionale n. 73 del 2026). Il divieto di cui all'art. 49, commi 1 e 3-bis, posto a presidio di un interesse generale — essendo preordinato a contrastare la circolazione del denaro contante quale veicolo privilegiato di riciclaggio di proventi illeciti, di finanziamento del terrorismo e di evasione fiscale, in attuazione delle finalità di prevenzione cui è informato l'intero decreto legislativo n. 231/2007 — ne costituisce l'esatta antitesi.

Ai fini del giudizio di severità rileva «la natura e la gravità della sanzione cui l'interessato si trova esposto» (Corte costituzionale n. 73 del 2026), ossia il massimo edittale astrattamente comminabile, e non l'importo in concreto irrogato. Mentre nelle richiamate pronunce Cass. n. 31800/2025 e Cass. n. 28736/2025 la natura penale fu esclusa anche in ragione di un massimo edittale contenuto (euro 250.000,00), nel caso di specie il massimo edittale teorico è pari a euro 2.450.000,00(1) e la sanzione in concreto irrogata ammonta a euro 95.000,00 per ciascun decreto.

La natura sostanzialmente penale della misura discende, dunque, dalla generale applicabilità del precetto e dalla sua finalità repressiva e preventiva, concorrendo il relevantissimo grado di severità della sanzione comminata a corroborare tale conclusione.

5. — Sulla rilevanza. La questione è rilevante, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione (art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Ove, infatti, la Corte costituzionale dichiarasse l'illegittimità della disposizione censurata nella parte in cui fissa l'applicazione della soglia di euro 5.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2023, impedendone l'applicazione retroattiva, le pregresse violazioni, oggi divenute sotto-soglia, perderebbero rilevanza sanzionatoria e l'opposi-

(1) Tale importo si ottiene applicando il cumulo materiale delle sanzioni: a ciascuna delle quarantanove operazioni frazionate sopra soglia (docc. 3 e 4, fasc. opposto), ritenute autonome violazioni del divieto di cui all'art. 49, comma 1, decreto legislativo n. 231/2007, corrisponde il massimo edittale di euro 50.000,00 previsto dall'art. 63, comma 1, del medesimo decreto. La somma dei massimi così determinati - euro 550.000,00 per le undici violazioni anteriori al ..., euro 1.200.000,00 per le ventiquattro violazioni comprese tra il ... ed euro 700.000,00 per le quattordici violazioni successive - conduce all'importo complessivo di euro 2.450.000,00, a fronte di una sanzione in concreto irrogata di euro 95.000,00, attestata sui minimi edittali pro tempore.



zione dovrebbe trovare parziale accoglimento: la pretesa sarebbe rideterminata *in melius*, limitandola alle sole operazioni frazionate eccedenti la soglia sopravvenuta ed espungendo i blocchi di importo compreso tra la soglia vigente *pro tempore* (euro 3.000,00 sino al 30 giugno 2020; euro 2.000,00 dal 1° luglio 2020) e la nuova soglia di euro 5.000,00. All'esito di tale operazione, delle quarantanove operazioni di prelievo frazionato complessivamente contestate (*cfr.* docc. 3 e 4, fasc. opposto) residuerebbero, come sanzionabili, le sole tre eccedenti la soglia di euro 5.000,00, ossia: *a)* i sette prelievi dal ... all'... per complessivi euro 7.530,00; *b)* i sei prelievi dal ... al ... per complessivi euro 7.250,00; *c)* i dieci prelievi dall'... al ... per complessivi euro 5.100,00; con una drastica riduzione della pretesa sanzionatoria — quale che sia il regime del concorso applicabile — che, per effetto del cumulo materiale (*infra*, § 5.1.1), si attesterebbe, nel minimo, su una sanzione complessiva di euro 9.000,00.

Ove, viceversa, la questione fosse dichiarata infondata, il primo motivo di opposizione andrebbe senz'altro respinto.

In entrambi i casi, l'esito del giudizio risulta condizionato dalla risoluzione di una questione che inerisce a una norma di cui il Tribunale di Siracusa è chiamato a fare diretta applicazione e la cui eventuale parziale declaratoria d'incostituzionalità muterebbe il quadro normativo della decisione.

5.1. — La rilevanza non è esclusa, ma anzi confermata, dallo scrutinio degli ulteriori motivi di opposizione, che appaiono entrambi inidonei a definire il giudizio a prescindere dalla questione di legittimità costituzionale in questa sede sollevata.

5.1.1. — Non appare anzitutto fondato il secondo motivo, con cui si invoca l'applicazione del cumulo giuridico, o della continuazione, in luogo del cumulo materiale, sull'assunto dell'unicità del disegno sotteso alla causale «prestiti a soci».

L'assunto non può essere condiviso, per un duplice ordine di ragioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a disattendere il motivo.

In primo luogo, l'art. 67, comma 3, decreto legislativo n. 231/2007 rinvia, in punto di concorso di violazioni, all'art. 8 legge n. 689/1981, il quale riserva il trattamento del cumulo giuridico (sanzione unica parametrata a quella prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo) alla sola ipotesi del concorso formale, ossia al caso in cui con una sola azione od omissione si commetta la violazione di diverse disposizioni o si commettano più violazioni della stessa disposizione. Nel caso di specie, per contro, le risultanze dei verbali di accertamento (docc. 3 e 4, fasc. opposto) documentano una pluralità di condotte materialmente distinte: il contante è stato movimentato mediante una serie reiterata di prelievi, raggruppati dall'organo accertatore in distinti blocchi temporali ravvicinati, ciascuno dei quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera v), decreto legislativo n. 231/2007, integra una autonoma operazione frazionata e, quindi, una distinta violazione del precetto. Si è dunque in presenza di un concorso materiale di illeciti — e non di un'unica azione plurioffensiva — cui consegue, per definizione, il cumulo materiale delle sanzioni. La stessa quantificazione operata dall'Amministrazione, del resto, muove proprio dalla somma delle sanzioni minime relative a ciascuna distinta operazione frazionata sopra soglia.

In secondo luogo, e in via autonomamente assorbente, l'istituto della continuazione in materia di sanzioni amministrative è testualmente circoscritto dall'art. 8, comma 2, legge n. 689/1981 alle sole violazioni «in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie», materia del tutto estranea a quella, antiriciclaggio, qui in rilievo. Il dato testuale preclude, dunque, in radice l'applicazione del regime invocato da parte opponente.

A ciò può aggiungersi, sul piano della ricostruzione della vicenda, che la mera ripetizione, per un arco di oltre tre anni, di prelievi ravvicinati accomunati da una identica causale contabile non vale di per sé a dimostrare l'unicità di un disegno originario e unitario, risolvendosi piuttosto in una reiterazione abituale di condotte omogenee.

5.1.2. — Non appare, inoltre, fondato il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione dei principi di proporzionalità e personalizzazione, in conseguenza di un asserito automatismo sanzionatorio.

La doglianza è smentita, in punto di fatto, dalle stesse risultanze dei verbali di accertamento (docc. 3 e 4, fasc. opposto), dai quali emerge che l'Amministrazione, lungi dall'aver proceduto a un computo indiscriminato, ha selezionato analiticamente, operazione per operazione, i soli blocchi di prelievi il cui importo complessivo superava la soglia di legge vigente *pro tempore*, espungendo dal computo quelli di importo inferiore alla soglia. A ciascuna delle violazioni così isolate è stata, poi, applicata la sanzione nel suo minimo edittale *pro tempore*, e segnatamente: euro 3.000,00 per le violazioni anteriori al 1° luglio 2020 (art. 63, comma 1); euro 2.000,00 per quelle commesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ed euro 1.000,00 per quelle commesse dal 1° gennaio 2022 (art. 63, comma 1-ter). La somma dei minimi così individuati conduce all'importo complessivo di euro 95.000,00, a fronte di un massimo edittale teorico di euro 2.450.000,00.



Una simile modalità di computo, analitica e ancorata ai minimi edittali, costituisce l'esatto contrario dell'automatismo denunciato: essa esprime, semmai, il più mite trattamento in concreto possibile per il complesso delle violazioni accertate. Non si rinviene, dunque, alcuna sproporzione, tanto meno alcun automatismo.

Né vale, ad infirmare quanto precede, il rilievo del relevantissimo massimo edittale teorico (euro 2.450.000,00) posto a fondamento, *sub* § 4, della natura punitiva della misura: la concreta misura del trattamento sanzionatorio, che qui viene in considerazione ai fini della proporzionalità, attiene infatti all'importo effettivamente irrogato, mentre il giudizio sulla natura punitiva si commisura — secondo la criteriologia convenzionale — al massimo edittale astrattamente comminabile, e non a quello in concreto applicato. I due apprezzamenti operano, dunque, su piani distinti e non confliggenti.

5.1.3. — Né l'uno né l'altro motivo, dunque, vale a definire il giudizio indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale, la cui rilevanza ne esce, anzi, confermata.

6. — Sulla non manifesta infondatezza. Il principio di retroattività della legge più favorevole, fondato sull'art. 3 Cost. e sull'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si applica anche alle sanzioni amministrative di natura punitiva, salve deroghe che superino un «vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole» (Corte costituzionale n. 63 del 2019, che richiama la sentenza n. 393 del 2006). Tale principio è stato affermato con riguardo a sanzioni amministrative punitive in materia di intermediazione finanziaria, ove la Corte ha dichiarato l'illegittimità della clausola che ne escludeva la retroattività *in mitius* (Corte costituzionale n. 63 del 2019).

6.1. — La Corte costituzionale ha di recente chiarito che, in tema di sanzioni amministrative sostanzialmente penali, «il riconoscimento del carattere punitivo-afflittivo della sanzione amministrativa non è sufficiente a permettere l'automatica applicabilità del principio di retroattività *in mitius*», «aprendosi invece, per il giudice, la strada dell'attivazione del sindacato di legittimità costituzionale su tale scelta legislativa» (Corte costituzionale n. 73 del 2026, resa su rimessione di Cass., Sez. Un. civ., n. 23348 del 2025).

Ne discende che, una volta riconosciuta la natura punitiva della sanzione, a questo giudice è precluso applicare autonomamente la retroattività *in mitius* in deroga al canone del *tempus regit actum* di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, la cui rimozione è riservata soltanto alla Corte.

6.2. — Il dubbio di legittimità costituzionale è serio.

L'innalzamento della soglia a euro 5.000,00 determina, per la fascia di operazioni di importo compreso tra la soglia previgente e quella successiva, la sopravvenuta liceità della condotta: un trasferimento che, alla luce della legge posteriore, chiunque può oggi compiere lecitamente.

Non pare, allora, manifestamente infondato il dubbio che la perdurante assoggettabilità a sanzione di tali condotte si ponga in contrasto con il principio per cui «[n]on sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere» (Corte costituzionale n. 236 del 2011, richiamata da Corte costituzionale n. 63 del 2019), e con il diritto del trasgressore «a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore» (Corte costituzionale n. 63 del 2019). Il sopravvenuto innalzamento della soglia incide, del resto, sul perimetro stesso dell'illecito, e non su un presupposto procedurale o esterno alla configurazione di esso (così, *a contrario*, Corte costituzionale n. 63 del 2019).

6.3. — Né varrebbe, ad escludere il dubbio, l'argomento — pur non implausibile — secondo cui l'art. 49, comma 3-*bis*, non esprimerebbe un mutato apprezzamento del disvalore, ma una mera rideterminazione periodica, *pro futuro*, di un limite quantitativo, riconducibile al canone del *tempus regit actum*: argomento corroborato dall'oscillazione della soglia, ridotta a euro 2.000,00 dal 1° luglio 2020 e poi elevata a euro 5.000,00 dal 1° gennaio 2023, nonché dalla giurisprudenza secondo cui la retroattività *in mitius* presuppone «una successione di regimi giuridici nel tempo» che rifletta un «mutamento di posizione» del legislatore, e non opera quando la modifica «si spieghi unicamente con un mutamento di circostanze di fatto, intervenuto dopo la commissione di tale illecito, e sia, pertanto, irrilevante ai fini dell'esame dell'illecito in quanto tale» (Cass. n. 29886/2025, che richiama CGUE, 24 luglio 2023, causa C-107/23 PPU, Lin, e Corte europea dei diritti dell'uomo, 18 ottobre 2022, *Morck Jensen c. Danimarca*, § 52).

Senonché, ritiene questo giudice che l'innalzamento della soglia esprima un mutato apprezzamento del disvalore — attenendo all'offensività stessa del trasferimento di contante e non a una contingenza fattuale ad esso



estranea — e integri, pertanto, una vera e propria *lex mitior*. Su tale qualificazione, fatta propria dal Tribunale, si innesta il dubbio di legittimità costituzionale; e la non implausibilità della ricostruzione opposta, lungi dal rimettere alla Corte la scelta interpretativa, vale unicamente a confermare che esso non è manifestamente infondato.

Viene così in rilievo la compatibilità della disposizione censurata — nella parte in cui non estende la più favorevole soglia alle violazioni pregresse — con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quale norma interposta, e con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sui quali si fonda la retroattività *in mitius* delle sanzioni punitive.

La verifica se l'esclusione di tale retroattività costituisca deroga sorretta da «giustificazioni oggettivamente ragionevoli» (Corte costituzionale n. 236 del 2011), tale da superare quel «vaglio positivo di ragionevolezza» (Corte costituzionale n. 393 del 2006) richiesto per le sanzioni punitive, è riservata in via esclusiva alla Corte.

6.4. — La serietà del dubbio è confermata, sul piano nomofilattico, dal contrasto registratosi nella giurisprudenza di legittimità tra l'indirizzo che applica direttamente la retroattività *in mitius* alle sanzioni punitive — reputando che, «in assenza di disposizioni di diritto transitorio che dispongano diversamente, non vi siano ostacoli [...] all'applicazione del principio generale dell'applicazione retroattiva della *lex mitior*» (Cass. n. 13071/2024, par. 35. ss., ripresa da Cass., Sez. lav., n. 13182/2025; nello stesso senso Cass., Sez. lav., n. 14175/2026) — e l'indirizzo che ne rimette la valutazione alla Corte costituzionale (Cass., Sez. Un. civ., n. 23348/2025, da cui Corte costituzionale n. 73 del 2026).

Tale contrasto, peraltro, non investe il significato dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 49, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 231/2007 — univoci, rispettivamente, nel sancire e nell'applicare il *tempus regit actum* — bensì la legittimità del loro superamento, da parte del giudice comune, mediante diretta attuazione del principio di retroattività *in mitius*: superamento che la stessa Corte, nella sentenza n. 73 del 2026, ha riservato al proprio sindacato.

7. — Sull'impraticabilità dell'interpretazione conforme. La rilevanza e la non manifesta infondatezza non esauriscono il vaglio rimesso a questo giudice, occorrendo altresì verificare che non sia praticabile una lettura costituzionalmente orientata idonea a comporre il dubbio senza investire la Corte. Tale verifica, nel caso di specie, ha esito negativo.

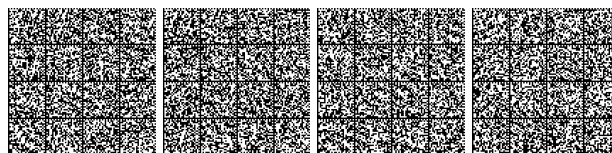
7.1. — L'art. 1 della legge n. 689 del 1981 assoggetta la condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi con formula di adamantina chiarezza: esso non reca un enunciato polisenso, suscettibile di essere piegato *in bonam partem*, ma fissa positivamente il canone del *tempus regit actum*, escludendo — in difetto di disposizione transitoria di segno contrario — l'applicazione retroattiva della legge sopravvenuta più favorevole. Riconoscere a tale regola un'eccezione non scritta, per di più a fronte di un enunciato normativo che limita espressamente l'efficacia temporale della *lex mitior* (così testualmente l'art. 49, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 231/2007: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro»), non costituirebbe interpretazione adeguatrice, bensì disapplicazione del dato positivo: operazione preclusa al giudice comune, cui è vietato sostituire alla norma vigente quella che egli riterrebbe conforme a Costituzione.

7.2. — Ed è la stessa Corte costituzionale, del resto, a riservare a sé il superamento di quel canone: una volta riconosciuta la natura punitiva della sanzione, la scelta legislativa che ne esclude la retroattività *in mitius* non può essere rimossa in via ermeneutica dal singolo giudice, aprendosi per costui soltanto «la strada dell'attivazione del sindacato di legittimità costituzionale» (Corte costituzionale n. 73 del 2026).

Il tentativo di interpretazione conforme non è dunque solo impraticabile sul piano testuale, ma eccentrico rispetto al sistema delineato dalla Consulta che a quel sindacato — e non all'ermeneutica del giudice *a quo* — affida la rimozione dell'ostacolo.

8. — Sui parametri. La questione si prospetta in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

L'art. 49, paragrafo 1, CDFUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 24 luglio 2023, Lin, C-107/23 PPU; sentenza 1° agosto 2025, Baji Trans, C-544/23) vengono in rilievo quali criteri interpretativi dei parametri costituzionali evocati (*cf.* Corte costituzionale n. 73 del 2026). Essi rilevano, secondo la giurisprudenza costituzionale, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, convergendo con gli evocati parametri costituzionali «nel delineare un assetto di tutela omogeneo» in tema di retroattività della *lex mitior* (Corte costituzionale n. 73 del 2026); sicché, non essendo invocati quali parametri interposti a effetto diretto, non



si pone — a monte della presente questione — alcuna pregiudiziale eurounitaria idonea a imporne la previa delibazione mediante disapplicazione della norma interna o rinvio pregiudiziale *ex art.* 267 TFUE, restando riservato alla Corte, in vista di una pronuncia *erga omnes*, lo scrutinio qui sollecitato.

P. Q. M.

Il Tribunale di Siracusa, Sezione seconda civile, in persona del G.U., dott. Alfredo Spitaleri, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel testo modificato dall'art. 1, comma 384, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui, fissando «a decorrere dal 1° gennaio 2023» la soglia di euro 5.000,00 oltre la quale è vietato il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, non ne consente l'applicazione retroattiva in mitius alle violazioni commesse anteriormente;

2) sospende il presente giudizio;

3) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

4) dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Così deciso a Siracusa, in data 7 giugno 2026.

Il giudice: SPITALERI

26C00148

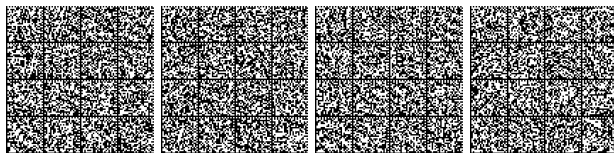
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUR-034) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 2,00

